

I BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA



LA NORMATIVA

Indice cronologico delle leggi e dei decreti

Nota

Il testo integrale delle *leggi* e dei *decreti* elencati nell'*Indice cronologico* è riportato nel CD-Rom che viene allegato al *Bollettino di Numismatica, monografia n. 11.2*

I *decreti di fabbricazione delle banconote* non sono stati riportati nell'*Indice cronologico* né sono stati riprodotti sul CD-Rom in quanto le Schede delle banconote comprendono tutti i dati in essi contenuti (v. *BdN, Mon. 11. 2*). Si è fatta una eccezione esclusivamente per i decreti di fabbricazione delle banconote emesse dalla Banca d'Italia nel periodo 1893-1896, ancora intestate alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, e per il D.M. 26 marzo 1918, annullato e poi sostituito dal D.M. 16 luglio 1919.

Per le emissioni di banconote intestate «Banca d'Italia» si segnalano le seguenti corrispondenze nelle diciture utilizzate:

L. 50	del 1896	=	L. 50 di vecchio tipo
L. 100	del 1897	=	L. 100 di vecchio tipo
L. 1.000	del 1897	=	L. 1.000 di vecchio tipo
L. 500	del 1898	=	L. 500 di vecchio tipo
L. 50	del 1915	=	L. 50 primo nuovo tipo
L. 500	del 1919	=	L. 500 primo nuovo tipo

Nella pagina precedente:

Monogramma della Banca d'Italia. Scultura di MAURO PIERONI (Firenze)
Scolpito interamente a mano su legno pregiato (Ø cm 100, spess. cm 6).

- D.M. 26.12.1854, n. 366 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca Nazionale nel Regno da L. 1.000, L. 500, L. 250 e L. 100.*
Atti del Governo, 1854, vol. XXIII, pp. 559-562
- D.M. 11.5.1873, n. 1364 *Modifiche ai biglietti da L. 1.000, L. 500, L. 250 e L. 100.*
G.U. 15.5.1873, n. 184
- L. 30.4.1874, n. 1920 *Discipline che regolano la circolazione cartacea durante il corso forzoso.*
G.U. 22.5.1874, n. 122
- D.M. 7.7.1874, n. 2005 *Determinazione dei distintivi dei nuovi biglietti da L. 50 della Banca Nazionale nel Regno da sostituirsi a quelli in corso.*
G.U. 22.7.1874, n. 173
- R.D. 17.9.1876, n. 3375 *Modalità e forme dei biglietti che gli Istituti di emissione sono autorizzati ad emettere per proprio conto. Caratteristica della matrice per i biglietti da L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 e L. 1.000 (art. 1 del Regolamento).*
G.U. 13.10.1876, n. 239
- D.M. 19.10.1877, n. 4091 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca Nazionale nel Regno da L. 1.000.*
G.U. 27.10.1877, n. 252
- R.D. 30. 8.1891, n. 505 *Norme per il baratto fra gli Istituti di credito e riscontrata dei biglietti di emissione.*
G.U. 1.9.1891, n. 204
- L. 10.8.1893, n. 449 *Riordinamento degli Istituti di emissione; autorizzazione alla fusione della Banca Nazionale con la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito allo scopo di costituire la Banca d'Italia.*
G.U. 10.8.1893, n. 188
- D.M. 10.8.1893, n. 506 *Autorizzazione alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia a creare ed emettere altri biglietti da L. 1.000, L. 100 e L. 50 per bisogni del servizio di scorta.*
G.U. 2.9.1893, n. 207
- R.D. 20.12.1893, n. 671 *Approvazione dello Statuto della Banca d'Italia.*
G.U. 23.12.1893, n. 301
- D.M. 22.7.1893, n. 424 *Convalida della creazione di biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia (L. 25, L. 50, L. 100, L. 500 e L. 1.000).*
G.U. 3.8.1893, n. 182
- L. 24.12.1893, n. 672 *Proroga del termine per la presentazione del decreto reale relativo al cambio dei biglietti fra gli Istituti di emissione.*
G.U. 26.12.1893, n. 302

R.D. 28.12.1893, n. 686

Cambio dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
G.U. 30.12.1893, n. 306



IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la Legge del 9 luglio 1850 che convalida l'istituzione della Banca Nazionale;

Visto l'art. 46 del relativo Statuto, portante che la stessa Banca emetterà biglietti, pagabili al portatore ed a vista, del valore individuale di lire *mille, cinquecento, duecento cinquanta e cento*, secondo le norme da stabilirsi coll'autorizzazione del Ministro delle Finanze;

Approva la forma dei biglietti che la Banca Nazionale suddetta potrà in circolazione dal 1.º di gennaio 1855, e ne rende noti i distintivi come infra, per quell'effetto che di ragione:

1.º Il biglietto da L. 1000 è impresso su carta bianca;

Quello da L. 500 su carta gialla;

Quello da L. 250 su carta verde;

Quello da L. 100 su carta rossa.

2.^o Tali biglietti constano di un eguale foglietto di carta quadrilungo, staccato da una matrice, e portante a destra la leggenda *Banca Nazionale* che alla stessa matrice lo congiunge; nel centro, ed orizzontalmente, la filigrana esprimente la somma del biglietto; e più basso - *Banca Nazionale*.

3.^o Il disegno dei biglietti è il seguente:

A) Biglietto da L. 1000.

Questo biglietto è contornato da un fregio rettangolare nella cui parte superiore figurano gli stemmi di Torino e Genova fiancheggiati da due figure allegoriche; sotto i due stemmi pende un festone di fiori;

Seguono le suddette figure, in mezzo a rabeschi, due tavolette in cui è scritto, in quella a destra, la lettera della serie, nella sinistra il numero del biglietto.

Al centro del fregio inferiore sta una medaglia coll'effigie di Cristoforo Colombo, fiancheggiata da due genii alati, seguiti da due tavolette in cui sono notati, in ordine opposto, il numero del biglietto e la lettera della serie.

Al mezzo dei due lati minori del fregio vi sono due tavolette di forma ovale portante in cifra il valore del biglietto, sormontate da conchiglia, con fiori, maschera e rabeschi, ed aventi al dissotto due figure allegoriche rappresentanti la Navigazione e l'Abbondanza. Entro il fregio, nei due angoli superiori del quadrilatero, stanno due contorni dove, a destra in campo nero, ed a sinistra in campo bianco, sono scritte le pene portate dalla legge contro i falsificatori di biglietti, e

contro quelli che introducessero nello Stato biglietti falsi o falsificati.

Il testo del biglietto è così concepito:

Banca Nazionale.

NEGLI STATI SARDI

Creazione del 1.º luglio 1851

sarà pagato in contanti, a vista, al portatore

MILLE LIRE

Il Censore.

Il Reggente.

Il Cassiere.

B) Biglietto da L. 500.

Il biglietto da L. 500 è circoscritto da un fregio ottangolo a lati disuguali. Al centro del fregio superiore signoreggiano i due stemmi, come nel biglietto da L. 1000, colla sola differenza che in luogo del sottoposto festone di fiori, vi è disposta, a panno stretto alle due estremità, la Bandiera Nazionale collo scudo di Savoia; al centro del fregio inferiore havvi l'effigie di Colombo.

Salvo la diversità dei rabeschi accessori, il testo, la disposizione della lettera della serie e del numero del biglietto corrispondono a quelle del biglietto da L. 1000.

C) Biglietto da L. 250.

Il biglietto da L. 250 è contornato da un fregio rettangolare che variando dai precedenti conserva però gli stemmi con bandiera sottoposta, come quello di L. 500, e l'effigie di Colombo, non meno che la lettera della serie ed il numero del biglietto egualmente disposti.

D) Biglietto da L. 400.

Il biglietto da L. 400 è circoscritto da un fregio di forma ellittica.

Al centro del fregio superiore gli stemmi portano il festone di fiori ed al centro del fregio inferiore havvi l'effigie di Colombo, come nel biglietto da L. 1000.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella raccolta degli atti del Governo.

Torino addì 26 dicembre 1854.

C. CAVOUR.

Proprietari e Redattori Ufficiali del giornale: Via S. Ivo 11 21 49
Per tutto il Regno... 13 25 48
di Giorno, senza Redattori: ROMA... D 17 32
Per tutto il Regno... 18 19 32
Estrazione, aumento spese di posta.
Un numero annuale in 12 fascicoli, numerati 10, per tutto il Regno costano 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorano dal 1° del sec.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Annuncio giudiziario, cost. 25. Ogni riga arretrata cost. 30 per linee di colonna e spazio di linea.

Le Associazioni e le Istituzioni che vogliono essere alla Tipografia Eredi Beldini: In Roma, via dei Condotti n. 4; In Torino, via della Corte d'Appello numero 22; Nella Provincia del Regno ed all'Est nelle città principali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1355 (Serie 3°) della Gazzetta ufficiale dei Regni e dei decreti del Regno contiene quanto segue:

VITTORIO EMANUELE II

RE DELLA MANO E PER VOLONTA DELLA NATIONE RE D'ITALIA

Sull' proposta del Ministro della Marina, Sottile il parere del Consiglio Superiore di Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. È istituita, a bordo d'una delle navi dello Stato in armamento, una scuola denominata Scuola di artiglieria navale, formata ed amministrata secondo le norme tracciate nel regolamento annesso al presente decreto, firmato ordine Nostro del Ministro della Marina.

Art. 2. A bordo la Nave-Scuola suddetta sono ad essere istituiti e sviluppati i corsi d'istruzione seguenti:

- 1° Un corso ordinario per gli allievi marinai cannonieri.
2° Un corso d'applicazione per gli ufficiali e guardie marina, e di perfezionamento per i graduati della categoria cannonieri.

Art. 3. Nessuno potrà essere nominato marinaio cannoniere, se non sia munito di certificato concesso nel modo e nelle forme prescritte al presente regolamento.

Tali certificati sono titoli d'idoneità e non di onore: le nomine avvengono sempre in conformità del regolamento stesso alla legge per il rimpiazzamento dell'armata di mare. I marinai, una volta ammessi al servizio, avranno diritto al corrispondente supplemento.

I certificati medesimi non si possono conferire che esclusivamente dalla Nave-Scuola, e alla fine di ogni corso ordinario.

Art. 4. Nessuno marinaio o graduato della categoria Cannonieri potrà essere promosso a grado superiore, senza essere munito di un certificato d'idoneità per grado che deve conseguire.

Tali certificati sono titoli d'idoneità e non di onore.

I certificati medesimi non si possono conferire che esclusivamente dalla Nave-Scuola, e al termine di ciascun corso di perfezionamento. È fatta a ciò eccezione per Regi Legni all'estero, stando in tal caso i certificati suddetti essere emanati da speciali Commissioni all'uopo stabilite.

Art. 5. A ciascun ufficiale, che avrà preso parte ad un corso di applicazione, sarà iscritto alla rispettiva matricola il risultato e il profitto conseguito.

Art. 6. La durata dei corsi d'istruzione sarà uguale come qui appresso: 1° Corso ordinario per gli allievi cannonieri, due mesi.

2° Corso d'applicazione per gli ufficiali, e di perfezionamento per i graduati della categoria Cannonieri, tre mesi.

Il corso di applicazione e di perfezionamento non potrà considerarsi se non terminato il corso ordinario.

Il mese che in ciascun anno resta libero sarà consacrato alle riparazioni del materiale e assetto del bastimento.

Art. 7. Resta in vigore l'articolo del decreto in data 13 marzo 1870 riguardante l'ordinamento della Scuola marinai cannonieri, e qualunque altra disposizione contraria al presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1873. VITTORIO EMANUELE. A. RUGGERI.

REGOLAMENTO

per la Scuola di Artiglieria Navale.

CAPITOLO I.

PRESCRIZIONI ORGANICHE.

Art. 1. La Scuola di artiglieria navale è istituita per fornire annualmente i marinai cannonieri, e per completare l'istruzione pratica di artiglieria degli ufficiali e guardie marina e dei graduati della categoria Cannonieri.

Art. 2. La Scuola è costituita in un Regia Nave donominata Nave-Scuola di artiglieria navale. Questa nave, sempre in armamento, sarà iscritta al 1° dipartimento marittimo e stazionerà nel golfo della Spezia.

Art. 3. Alla Nave-Scuola verrà aggregata una piromanniera per le esercitazioni del tiro in moto, durante il 3° periodo del corso ordinario, e durante il secondo periodo del corso di appli-

cazione, ed una barca a vapore per il servizio di trasporto del personale a terra e per l'aggiustamento delle armi della Nave-Scuola. La piromanniera sarà fornita d'una equipaggiamento speciale, il quale si comporrà di due parti, l'una permanente, l'altra eventuale.

L'equipaggio fuso e permanente consisterà di: Un 2° sottoufficiale, capo di corso; Un 3° sottoufficiale, id.; Un 1° macchinista, id.; Un sottocapitano, id.

Due marinai, quali uomini dei due capi di corso (3 nocchieri e 2 capocannonieri).

L'equipaggio eventuale della piromanniera sarà formato dagli individui di comandata inviati dalla Nave-Scuola per gli esercizi sulla piromanniera.

Le idoneità per 2° nocchiere e 2° capocannoniere, capi di corso e sottoufficiale macchinista costabile, nonché i sottoufficiale nocchieri ai nocchieri e sottocapitano, saranno quelli portati dalla Tabella n. 4, annessa al R. decreto 8 settembre 1868, tipo 10 (Conservare senza carattere).

La piromanniera non riceverà alcuna dotazione di consumo, e per la conservazione del materiale e sua amministrazione sarà considerata ed amministrata ad una barca a vapore di Regia nave.

Il suo personale sarà riguardato però come parte integrante della Nave-Scuola.

Art. 4. Il personale dirigente e di servizio della Scuola è stabilito dalla Tabella 4 annessa al presente regolamento.

Esso avrà diritto alle istesse competenze di mare, oltre quelle speciali ad ogni grado, e godrà dei supplementi stabiliti dalla Tabella 5, annessa al presente regolamento.

Art. 5. La Scuola d'artiglieria navale dipenderà direttamente dal Ministero della Marina, per quanto riguarda l'istruzione, il servizio tecnico d'artiglieria, e la compilazione di istruzioni e norme per gli esercizi. Per il rimpiazzamento di personale direttamente dal Ministero in capo del dipartimento.

Il suo servizio sarà completamente indipendente da quello di qualunque altra R. nave o forza navale in vista, restando fatte per l'armare ed amministrarla della bandiera.

Non saranno funzioni di nave di consumo superiore, né potrà esercitare quello di nave ammiraglia.

Art. 6. Tutti i regolamenti della R. Marina saranno in vigore a bordo la Nave-Scuola, per quanto non contrariano il disposto del presente regolamento, e per quanto lo comporta la sua speciale missione.

Art. 7. Sulla Nave-Scuola avranno annualmente luogo due corsi d'istruzione, il primo detto corso ordinario, ed il secondo corso di applicazione e di perfezionamento.

Il primo sarà destinato ad ottenere un dato numero di reclute alle funzioni di marinaio cannoniere.

Il secondo tenderà a perfezionare l'istruzione pratica di artiglieria navale degli ufficiali di vascello, delle guardie marina, dei graduati della categoria Cannonieri, nonché a predisporre quanti ultimi agli anni di avanzamento, ed a preparare gli istruttori che occorrono alla Scuola.

Art. 8. Sulla Nave-Scuola vi sarà un Consiglio composto del comandante, presidente; Dell'ufficiale in secondo, e di Un luogotenente di vascello, relatore.

Dietro proposta del suo presidente, esso Consiglio si occuperà di tutto ciò che concerne l'istruzione dei marinai cannonieri e l'ordinamento della Scuola.

Il comandante la Nave-Scuola nel caso lo credesse necessario potrà aggregarvi uno o più ufficiali non sotto il suo comando. Sarà però fatto cenno nel verbale del loro voto.

Art. 9. Il comandante la Nave-Scuola nominerà dalle Commissioni speciali per quanto riguarda studi ed esperienze di artiglieria di cui venisse incaricato dal Ministero della Marina.

Art. 10. Qualunque disposizione relativa alla compilazione delle teorie, o a modificazioni da introdursi in quelle esistenti, dovrà essere approvata dal Consiglio d'istruzione, al quale in talve occasione saranno aggregati con voto con lui i due più anziani luogotenenti di vascello imbarcati oltre il relatore.

Il comandante trasmetterà al Ministero, con la relativa deliberazione, il testo delle modificazioni od aggiunte, che venendo sanzionato, sarà fatto inserire nel Giornale Militare della Marina per cura del Ministero.

CAPITOLO II.

ATTRIBUTI DEL PERSONALE DIRIGENTE.

Art. 11. Il comandante della Nave-Scuola cannonieri, oltre ai doveri ed attributi di comando di R. nave, avrà pure il compito di strettamente osservare e far osservare il presente regolamento.

Nelle relazioni con altre autorità egli si atterrà al disposto dell'art. 5.

Art. 12. Un capitano di fragata imbarcato sulla Nave-Scuola avrà la qualità di ufficiale in 2°

e sarà specializzato in servizio della direzione delle esercitazioni di tiro.

La parte amministrativa delle sue funzioni sarà devoluta al 1° luogotenente.

Art. 13. Il 1° luogotenente della Scuola avrà le stesse attribuzioni che su gli altri R. legni in armamento, oltre quelle che spetterebbero all'ufficiale in 2° per la parte amministrativa, secondo il regolamento del servizio di bordo.

Egli sarà specializzato incaricato del materiale, e non avrà ingerenza nell'andamento della Scuola, se non per quanto gli individui che lo compongono fanno parte dell'equipaggio.

Al 1° luogotenente il tempo passato sulla Nave-Scuola è calcolato come detraggibile per la promozione al grado superiore.

Art. 14. Quattro luogotenenti di vascello avranno incarico della direzione dell'istruzione, disciplina ed amministrazione delle quattro frazioni in cui è suddiviso il personale della Nave-Scuola.

Oltre ai servizi inerenti alla loro carica di comandanti di squadra essi faranno per tutto un servizio giornaliero di ispezione, di cui il quale avranno la responsabilità dello andamento generale del servizio interno ed esterno della nave.

Comandati essi di far parte dello stato maggiore della Nave-Scuola, sarà fatta speciale menzione nella loro matricola della destinazione avuta e dei rapporti meriti. Oltre a ciò avranno scelti di preferenza per esercitare le funzioni di ufficiale incaricato del materiale d'artiglieria a bordo delle navi dello Stato.

Art. 15. I quattro sottoufficenti di vascello che contano maggior tempo d'imbarco a bordo della Nave-Scuola, assumeranno le funzioni di ufficiali istruttori delle squadre di bordo col compito speciale di dirigere tutte le scuole ed esercizi sotto gli ordini del luogotenente di vascello comandante la squadra a cui appartengono.

Essi saranno esenti dal servizio di guardia, ed adempiranno solo per giro un servizio giornaliero di sorveglianza nelle batterie il giorno che la squadra sarà di guardia.

Stornando dalla Nave-Scuola verrà fatta annotazione nella loro matricola della speciale destinazione avuta e dei rapporti meriti.

Art. 16. I rimanenti sottoufficenti di vascello, imbarcati a bordo la Nave-Scuola, sono destinati al servizio di bordo.

Essi adempiranno a giro il servizio di guardia sotto gli ordini del luogotenente di vascello d'ispezione.

Essi avranno ognuno incarico del servizio di una parte del bastimento, come stabilisce il regolamento del servizio di bordo, secondo la loro anzianità.

Art. 17. Le guardie marcia di prima classe saranno ripartite fra il servizio di bordo, e quello di istruzione delle squadre a cui appartengono.

Esse saranno anche destinate agli incarichi di polizia ed assetto di una parte del bastimento.

Art. 18. Un luogotenente di vascello di prima classe avrà le funzioni di relatore del Consiglio, e sarà incaricato dell'istruzione agli ufficiali del corso di applicazione.

Art. 19. Necessitando alla Nave-Scuola dei disegnatori per lavori d'artiglieria, se ne chiamerà il numero occorrente temporaneamente, e le relative competenze verranno prelevate dalla massa di economia della Scuola.

Art. 20. Il capocannoniere avrà a bordo la Nave-Scuola come sulle altre Regie navi le attribuzioni stabilite dai regolamenti in vigore.

Art. 21. I secondi capocannonieri istruttori saranno annualmente prescelti fra i secondi capocannonieri, che durante il 3° periodo di perfezionamento avranno dati migliori risultati.

Alla fine d'ogni corso ordinario sarà portato primo, nella lista delle promozioni a scelta al grado superiore, quello fra essi il maggiormente meritevole per zelo ed abilità quale istruttore.

Art. 22. I caporali cannonieri saranno applicati ciascuno ad una serie, e prenderanno il nome di sottoufficiali. Saranno prescelti fra i caporali cannonieri che avranno dati migliori risultati nel corso di perfezionamento.

Alla fine di ogni corso ordinario saranno portati i primi, nella lista delle promozioni a scelta a grado superiore, i due fra essi che ne risultino maggiormente meritevoli.

Art. 23. Verranno prescelti per rimanere a bordo la Scuola come caporali i 24 allievi dell'ultimo corso ordinario che saranno ritenuti a ciò più idonei, prenderanno il nome di assistenti istruttori, e disimpegheranno le funzioni di caporale degli allievi. Saranno ammessi a far parte del corso di perfezionamento che seguirà immediatamente quello ordinato da essi fatto come allievi, onde conseguire il certificato d'idoneità al grado di caporale cannoniere.

I primi quattro in merito nel conseguire tale brevetto saranno per primi portati nella lista

di avanzamento a scelta per caporali cannonieri.

Art. 24. Il personale della categoria nocchieri, timonieri, manovratori, aiutanti, trombettieri, ecc. avranno a bordo la Nave-Scuola le stesse attribuzioni, come nelle altre R. navi.

Art. 25. In più del personale di base fornito dalla Tabella 4, saranno imbarcati a bordo la Nave-Scuola, come assistenti degli ufficiali, 12 marinai di 3° classe.

CAPITOLO III.

DEL CORSO ORDINARIO.

Art. 26. Il numero degli allievi cannonieri in massima è quello risultante dalla Tabella 4. Il Ministro della Marina ne decreterà e diminuirà secondo le esigenze del servizio.

Art. 27. Saranno ammessi per allievi cannonieri gli individui di primo robusto, sveglio, con vista regolare, intelligenza pronta e statura non minore di metri 1,65.

Verranno a preferenza scelti fra i marinai che non siano domandati, e fra quelli che siano leggere e scivoli.

Art. 28. Il comandante la Nave-Scuola avrà facoltà di rimpiazzare alla Divisione tutti quegli individui che giudicherà non adatti a ciò come cannonieri. Sarà perciò imbarcato sulla Nave-Scuola il 40 per 100 in più del numero di allievi ammessi stabilito al principio del corso.

Art. 29. Non saranno ammessi come allievi cannonieri gli individui che hanno meno di 3 anni di servizio effettivo da compiere.

Art. 30. Gli allievi cannonieri sono divisi in 4 parti uguali chiamate Equipaggi, uno vengono, nel tempo del loro imbarco sulla Scuola, aggregati tutti alla 1° Divisione.

Art. 31. Il personale di bandiera della Nave-Scuola verrà diviso in 4 parti uguali chiamate Squadre, ciascuna comandata da un luogotenente di vascello.

Art. 32. Il corso d'istituzione per gli allievi cannonieri comprende l'istruzione pratica e quella teorica. La prima abbraccia quella parte del 1° e 2° volume delle istruzioni militari per la Regia Marina, contemplata nel loro programma d'istruzione, e l'esercizio di tiro al bersaglio coi cannoni, carabine e revolver.

La seconda quella parte del 3° volume delle istruzioni militari contemplata nel loro programma di istruzione, e le scuole elementari.

Il corso ordinario viene diviso in tre periodi d'istruzione, in ognuno dei quali saranno trattati due o più materie alternativamente, come è stabilito dal regolamento interno per la Scuola nella parte riguardante gli orari di bordo.

Primo periodo d'istruzione.

Parte pratica. — Scuola del soldato senza armi.

Maneggio della carabina - Carica e fuoco e scuola di riga e di quadriglia.

Maneggio per comandi dei cannoni a telaio ed a ruota.

Maneggio della scintola.

Parte teorica. — Nomenclatura e descrizione sommaria dei cannoni e loro accessori, affetti ed altri, carabina e scintola - Scuola elementare.

Secondo periodo d'istruzione.

Parte pratica. — Esercizio a volontà coi carabini a telaio e a ruota - Scuola di bersaglio - Tiro al bersaglio all'ancora - Scuola di pale tone e compagnia in ordine sparso e in ordine serrato.

Tiro con la carabina.

Parte teorica. — Avvertenze generali sui mercanti.

Descrizione ed uso dei proiettili, cartucce, spietole, ecc.

Pratica con l'alto - Scuole elementari.

Terzo periodo d'istruzione.

1° Parte pratica - Esercizio generale di tiro battimento - Tiro in moto - Scuola di insegnanti e passeggeri.

Cannoni da sbarco - Scuola di pezzo, battente e brigata - Tiro al bersaglio - Cannoni sul lanceo - Tiro al bersaglio, esercizio del revolver tiro al bersaglio - Ripetizione generale.

Parte teorica - Artifici e magazzini - Deviazioni, guida, ecc. - Nomenclatura dell'arma da sbarco e da palischermo - Ripetizione generale - Scuola elementare.

2° Le norme da seguirsi circa gli esercizi a rasoio quelle indicate nelle istruzioni militari per la Regia Marina, notando che la parte teorica dovrà limitarsi a decisioni sommarie ed id generali.

3° La durata del periodo sarà quella determinata dal regolamento interno.

Art. 33. L'istruzione sarà fatta per ogni età sotto la direzione degli ufficiali e graduati di ciascuna di esse.

4° La squadra di servizio rimane esente dai esercizi; essa disimpegna il servizio di bordo, pianoforte, sotto la direzione del sottotenente istruttore della propria squadra, farà un'istruzione giornaliera riguardante i doveri e cose generali della scintola, ecc.

Le altre tre squadre ricevono istruzione 9 ore 50 al giorno, meno i giorni festivi, e giovedì destinato alla pulizia ed assetto del bastimento.

5° Oltre alle esercitazioni istruzioni, gli allievi scelti della squadra di 1°, 2° e 3° comando riceveranno giornalmente insieme agli istruttori sottoufficiali ed assistenti, una speciale istruzione teorica dal rispettivo sottotenente scintola istruttore.

A tale insegnamento saranno ammessi gli allievi scelti durante il 3° periodo d'istruzione.

6° Nella stagione estiva, nelle ore pomeridiane, gli allievi saranno esercitati nella cura di riga e di ruota.

Art. 34. Ogni serie di allievi dovrà al primo periodo del secondo periodo sparare cinque colpi bianco coi seguenti calibri:

- N° 3 da 16 FRC; N° 2 da 16 FL, n. 1.

Inoltre, durante la scuola di pelotone, o al altro dovrà sparare cinque colpi in bianco colla carabina.

Art. 35. Ogni allievo dovrà eseguire il tiro bersaglio e gli altri di artificio che risulta dalla seguente Tabella:

Table with columns: CALIBRI (35, 30, 16 F.L., 16 F.L. N. 1), CARABINA (B.B., B.B.), and other details regarding ammunition and exercises.

Per la scuola di tiro, in massima, saranno seguite le norme stabilite dalle istruzioni per la scuola di tiro a bordo, con le sole variazioni circa il numero dei colpi da sparare.

Il N. 1364 (Serie 2^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il Ministeriale decreto 26 dicembre 1864 numero 366, che approvò la forma e rese noti i distintivi dei biglietti da lire 1000, 500, 250 e 100 che la Banca Nazionale nei già Stati Sardi era stata autorizzata ad emettere dal 1° gennaio 1865;

Sulla proposta della Direzione Generale della Banca Nazionale nel Regno d'Italia;

Di concerto col Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Determina quanto segue:

I nuovi biglietti da lire 1000, 500, 250 e 100, che la Banca Nazionale suddetta dovrà emettere, in sostituzione dei biglietti di eguale valuta, che per vetustà, e per altra causa saranno quindi innanzi tolti dalla circolazione, porteranno le seguenti modificazioni nei loro distintivi e segni caratteristici, cioè:

Alla leggenda attuale nei timbri viene sostituita la seguente: *La legge punisce i falsificatori dei biglietti di Banca, che li introducono e li usano nel Regno, e chi, standoli ricevendo per vero, li rimette in circolazione dopo conoscenza di falsità.*

Nel testo dei suddetti biglietti il verso negli Stati Sardi è sostituito con quest'altro: *nel Regno d'Italia, che sarà di carattere eguale al primo, ed occuperà presso a poco il medesimo spazio.*

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti del Governo, e pubblicato nella *Raccolta Ufficiale del Regno d'Italia.*

Dato a Roma, il 11 maggio 1878.

Il Ministro, D. SELLA.

ASSOCIAZIONI

Di Rendiconti Ufficiali del...
Fm. Sm. lire...
11 21 40...
11 20 46...
17 35...
17 35...
10 19 36...
per tutto il Regno cen-

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSEZION

Annoni giudiziari...
altro avviso cont. 90 per cento di valore e spazio di linea.

AVVENIRE

Le Associazioni...
avvenire alla Tipografia Eredi Botta...
in Roma, via dei Condottieri, 41...
In Torino, via della Croce d'Arpe, 4...
numero 22...
Nelle Province...
estero agli Uffici postali.

ARTE UFFICIALE

1920 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale...
regi e dei decreti del Regno contiene la se-

VITTORIO EMANUELE II
LEGA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA MADRE
DE D'ITALIA

senato e la Camera dei deputati
approvato;
abbiamo sanzionato e promul-

quanto segue:
1. Durante il corso forzoso è vietato a
privati, Società ad ente giuridico di
biglietti di Banco ed altri titoli equi-

Biglietti consorziali a corso forzoso.
2. I rei istituti di credito sovranomina-

Biglietti consorziali a corso forzoso.
3. Per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Biglietti consorziali a corso forzoso.
4. I biglietti consorziali potranno l'in-

Biglietti consorziali a corso forzoso.
5. Con i biglietti consorziali, il Governo

Biglietti consorziali a corso forzoso.
6. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Biglietti consorziali a corso forzoso.
7. Il debito degli istituti medesimi rap-

Biglietti consorziali a corso forzoso.
8. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Biglietti consorziali a corso forzoso.
9. Il debito degli istituti medesimi rap-

Biglietti consorziali a corso forzoso.
10. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Biglietti consorziali a corso forzoso.
11. Il debito degli istituti medesimi rap-

Biglietti consorziali a corso forzoso.
12. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Biglietti consorziali a corso forzoso.
13. Il debito degli istituti medesimi rap-

Biglietti propri di ciascun Istituto.

Art. 7. Il debito rappresentato da biglietti o
titoli equivalenti, emessi per proprio conto da
ciascun dei sei istituti indicati nell'articolo 1,

Art. 8. I biglietti che gli istituti surriferiti
sono autorizzati ad emettere per proprio conto,

Art. 9. Il Governo, entro tre mesi dalla pu-

Art. 10. L'ammontare totale del patrimonio o
capitale utile alla tripla circolazione, non potrà

Art. 11. L'ammontare totale del patrimonio o
capitale utile alla tripla circolazione, non potrà

Art. 12. I Banchi di Napoli e di Sicilia sono au-

Art. 13. Il Governo per bisogni straordinari
ed urgenti del commercio, e dopo essersi espri-

Art. 14. I biglietti consorziali potranno l'in-

Art. 15. Il debito degli istituti medesimi rap-

Art. 16. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Art. 17. Il debito degli istituti medesimi rap-

Art. 18. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Art. 19. Il debito degli istituti medesimi rap-

Art. 20. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Art. 21. Il debito degli istituti medesimi rap-

Art. 22. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Art. 23. Il debito degli istituti medesimi rap-

Art. 24. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Art. 25. Il debito degli istituti medesimi rap-

Art. 26. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Questo termine non potrà essere maggiore di
tre mesi dalla data della autorizzazione medesima.

Tale maggiore circolazione sarà impiegata
esclusivamente in importo di cambiali a scadenza

Art. 14. Gli istituti autorizzati alla emissione
di biglietti hanno libera facoltà di aprire sedi o

Il Banco di Sicilia e la Banca Toscana di cre-

Art. 15. I biglietti che gli istituti di credito
sono autorizzati ad emettere a tenere in circola-

Il corso legale per i biglietti propri di ciascun
istituto sarà esteso anche alle provincie in cui

I biglietti della Banca Nazionale nel Regno
d'Italia, depositi essa sarà stata rimborsata del

I rei istituti saranno ad ogni richiesta obbliga-

Durante il corso forzoso, tale rimborso ed an-

Laddove fra tre mesi dalla pubblicazione della
presente legge, le suddette convenzioni non ven-

Trascorsi due anni dalla pubblicazione di
questa legge, il corso dei nominati biglietti ven-

Art. 16. Le riserve metalliche possedute dagli
istituti di credito autorizzati all'emissione di bi-

Art. 17. Gli istituti suddetti potranno usufru-

Art. 18. Il Governo ha facoltà di sospendere in

Verificandosi il caso che la Banca, per or-

Se il Parlamento fosse chiuso, il Ministero è

Art. 18. La stipulazione dei pagamenti in mo-

Art. 19. Entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, il Governo del Re dovrà

Art. 20. Entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, il Governo del Re dovrà

Art. 21. Entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, il Governo del Re dovrà

Art. 22. Entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, il Governo del Re dovrà

Art. 23. Entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, il Governo del Re dovrà

Art. 24. Entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, il Governo del Re dovrà

Art. 25. Entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, il Governo del Re dovrà

Art. 26. Entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, il Governo del Re dovrà

Art. 27. Entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, il Governo del Re dovrà

Art. 28. Entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, il Governo del Re dovrà

Art. 29. Entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, il Governo del Re dovrà

Art. 30. Entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, il Governo del Re dovrà

Gli obblighi di pagamento dipendenti da
cause anteriori alla presente legge rimangono
sotto l'applicazione delle leggi precedenti.

Art. 19. Finché dura il corso legale, lo statuto
della Banca Nazionale Toscana, approvato con

1. Gli articoli 32 e 33 sono abrogati, e lo
Stato renderà il deposito di garanzia ricevuto

La Banca è tenuta ad anticipare al Governo
sulla richiesta del medesimo fino alla metà del

Il Governo è autorizzato ad introdurre nello
statuto medesimo, sentito il Consiglio di Stato,

Art. 20. All'articolo 5 (ultima alinea) dello
statuto del Banco di Sicilia, approvato con Re-

Art. 21. L'articolo 5 dello statuto della Banca
Romana, approvato con Regio decreto del 2 di-

Art. 22. Gli istituti medesimi non potranno
anticipare danaro, né fare operazioni di qual-

Art. 23. Gli istituti medesimi non potranno
anticipare danaro, né fare operazioni di qual-

Art. 24. Il Tesoro dello Stato potrà deposti-

Art. 25. La tassa annuale di cui all'articolo
21 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, è stabi-

Art. 26. È revocato il vincolo stabilito coll'ar-

Art. 27. Nulla è innovato riguardo alla legge
del 31 giugno 1869, n. 5160, relativa agli isti-

Art. 28. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 29. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 30. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 31. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 32. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 33. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 34. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 35. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 36. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 37. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 38. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 39. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 40. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 41. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 42. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 43. Un regolamento da approvarsi con
decreto Reale, sentito gli istituti di cui all'ar-

Art. 30. Gli istituti di credito menzionati in
questa legge, i quali tenessero in circolazione
biglietti di Banco ed altri titoli equivalenti

La Banca popolare e gli altri istituti di cre-

Gli istituti e le Banche di credito agrario

Le Banche popolari e gli altri istituti di cre-

Gli enti morali e le associazioni non comprese

Per gli comuni i quali tenessero in circola-

Sono applicabili ai comuni stessi le disposi-

Sono applicabili ai comuni stessi le disposi-

Art. 31. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 32. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 33. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 34. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 35. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 36. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 37. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 38. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 39. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 40. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 41. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 42. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 43. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 44. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 45. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 46. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 47. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 48. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 49. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 50. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 51. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Postulato.

Art. 30. Gli istituti di credito menzionati in
questa legge, i quali tenessero in circolazione
biglietti di Banco ed altri titoli equivalenti

La Banca popolare e gli altri istituti di cre-

Gli istituti e le Banche di credito agrario

Le Banche popolari e gli altri istituti di cre-

Gli enti morali e le associazioni non comprese

Per gli comuni i quali tenessero in circola-

Sono applicabili ai comuni stessi le disposi-

Sono applicabili ai comuni stessi le disposi-

Art. 31. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 32. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 33. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 34. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 35. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 36. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 37. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 38. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 39. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 40. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 41. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 42. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 43. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 44. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 45. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 46. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 47. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 48. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 49. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 50. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Art. 51. Gli istituti di cui all'articolo 1,

Ordiniamo che la presente, munita del
gillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Re
d'Italia, mandando a chiunque spetti di
servarla e di farla osservare come legge di
Stato.
Data a Roma, addì 30 aprile 1874.

VITTORIO EMANUELE
M. MINISTRO

ASSOCIAZIONI

Comitati e Rendiconti Ufficiali del Parlamento: ROMA L. 11 31 45 Pre talio il Dapno L. 13 25 45

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSEZIONI - Annulli giudiziari, cont. N. Ogni altro avvis. cont. 50 per linea di colonna e spazio di linea.

PARTE UFFICIALE

Il N. 3005 (Art. 2°) della Circolare ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

IL MINISTERO DELLE FINANZE

Veduto l'art. 20 degli statuti della Banca Nazionale del Regno, approvati con R. decreto 1° ottobre 1869, n. 2837; Ritenuto che la Banca Nazionale del Regno, all'oggetto di rianimare i danni provocati dalle molte crisi finanziarie verificatisi in questa città, ha da tempo in corso la sua gestione, ha denunciato di procedere al risanamento del suo stato, costituendosi con altri delle stesse ragioni, ma di differente natura, e che perenni maggiori guasti.

Visto l'art. 8 della legge 30 aprile 1874, numero 1920; Visto l'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1874, n. 1942.

Determina questo regio: i nuovi biglietti da lire cinquanta (L. 50) che la Banca Nazionale del Regno ha deliberato di emettere e quelli che in corso avevano i segni caratteristici qui appresso descritti:

Il biglietto da lire 50 è emesso in stampato in carta filigranata quasi interamente coperta dalle improntazioni in colore che costituiscono il biglietto. Questa carta, munita da una patteggiatura che la rende all'aspetto quasi simile ad una tela, porta la filigrana, alla parte superiore, un 5 ed un 0 formati in semplici linee trasversali di colore, e più in basso, a destra, una testa dell'Italia in chiaroscuro con corona turrita. Veduta contro luce, si può dire che i colori e gli ornati intercedono, di questi due guardando contro un bianco oppo, il chiaroscuro torna nullo, vera una tinta.

Il biglietto è stampato tutto nel verde che nel corso con due improntazioni: il fondo e la vignetta. Il fondo del regio è di color cognac e consta di un'architettura di archi, ha i quali veduta la cifra 50 che risulta in bianco sul fondo scuro. Questo fondo alla parte destra lascia un gran vuoto bianco di forma ovale, entro il quale viene a rischiarare la testa dell'Italia in filigrana. La parte centrale del fondo, di colore scuro, porta un ovale contenente una quantità di ottagoni regolari. In questi ottagoni si alternano teste dell'Italia in rilievo che si guardano l'una dall'altra. Negli spazi quadrati lasciati vuoti da questi ottagoni risulta in bianco la cifra 50, e la faccia che circondano gli ottagoni portano iscritta sopra ogni lato la parola lire pare in bianco.

La vignetta impressa in questo fondo è di colore blu e componesi come appresso: Ogni angolo porta un ornato cui sono sovrapposti due ovali di cui uno è il principale ditta d'Italia nella quale la Banca ha stabilita una sede. Questi ovali hanno il capo verso all'esterno e la punta all'interno del biglietto. L'angolo superiore a sinistra contiene i due scudi di Milano e di Venezia, ed il superiore a destra i due scudi di Firenze e di Roma. L'angolo inferiore a sinistra contiene gli scudi di Genova e Torino, l'infelicitata a destra quelli di Napoli e di Palermo. Oltre

questi ornati, gli ornati suddetti portano ancora una cifra 50, ed emesso dall'ovale all'angolo inferiore a destra, il quale è privo di tale cifra.

Fra i primi due ornati, nel centro della parte superiore del biglietto, vedesi la stemma Reale coronata da due pennoni alati. Fra i due ornati della parte inferiore vedesi una figura allegorica della Giustizia, seduta e che tiene nella destra la bilancia, nella sinistra la spada. Due leoni le giacciono ai piedi, e sono in gran parte coperti da due medaglie, entro i quali stanno scritte le comminazioni legali contro i falsari. Il primo medaglione a sinistra è in lettere scure su fondo bianco, nell'altro sono interceduti questi due colori. Fra le due teste dei leoni ed i due ornati inferiori, vedesi da sinistra parte un pedice sovrato a terra. Questa a sinistra porta il caduceo e si appoggia ad una balla di mercanzia; quello a destra è inteso a lavorare una nave all'ancora. Al lato sinistro della vignetta, fra i due ornati superiore ed inferiore, vedesi una medaglietta ovale entro il quale figura una testa dell'Italia con corona turrita coronata da una stella raggiante.

Nelle spesse lasciate vuote da questi ornati si contiene la leggenda del biglietto distribuita in quattro linee. La prima è curva con la convenienza fra alto e contiene le parole Banca Nazionale; la seconda orizzontale come tutte le successive, ha la sola parola lire; la terza porta la parola Regno d'Italia; e la quarta così composta fra. La parola cinquecento è di carattere maiuscolo; le parole lire e zero sono in carattere minuscolo.

Si è in questa leggenda sono firmati il ministro della Giustizia ed il ministro Nazario. Nel taglio della matricola, al lato sinistro del biglietto, sono le parole Banca Nazionale in carattere inglese maiuscolo ornato.

Il fondo del verso del biglietto è costituito da un strato uniforme di tinta chiara come chiaro, il quale non copre interamente la carta, ma lascia all'interno un occhio bianco di circa mezzo centimetro. Questo occhio manca del lato a destra del riguardante, corrispondente alla matricola del biglietto, poiché da questa parte il fondo copre interamente la carta. Sopra questo fondo è impressa in blu la vignetta composta come segue:

Al quattro angoli, oltre quattro altri ornati, risulta la cifra 50 a fondo chiaro, ombreggiata. Ai due ornati superiori si appoggiano due pennoni in atteggiamento diverso, i quali, dai fianchi in giù, terminano in un ornato di foglie e steli che vanno ad incontrarsi alle metà del foglio dove un ornato formato di loro porta le parole cinquecento lire. Alla parte inferiore fra i due dischi ornati si vede una cartella molto allungata orizzontalmente nella quale è scritta la data della creazione del biglietto. Questa cartella a destra e a sinistra ha due fori dai quali spugnano due ornati che, spiegandosi verso i lati destro e sinistro, vanno ad incontrare i due dischi ornati. Il lato verticale a sinistra rimane privo di qualunque improntazione, a fine di lasciar libera la testa dell'Italia in filigrana; quello a destra porta un rosone dal quale si staccano superiormente ed inferiormente due ornati che vanno a incontrare i due dischi con la cifra 50. Nelle spesse lasciate vuote da questi fra si

vedono due grandi medaglie contenute fra teste simili dell'Italia con corona turrita riguardante fra loro. Queste teste sono composte di filigrana lineare condotta in grana da formare il rilievo. Le due medaglie sono contenute da un occhio e mantengono fra loro la stessa similitudine, formate da una medaglia e l'altra un piccolo ornato con quale figura la stella Reale. Questo ornato porta sopra un ornato a foglia di stello, che a destra ed a sinistra entra sotto i due medaglie. Un'ancora calata verticalmente passa sotto queste stelle. Quest'ancora ha la legge all'anello un nastro svolazzante ed è coronata da una stella raggiante.

Nel verso del biglietto, in posizioni diagonali, stanno impressi, come stampato da volte in nero, le indicazioni del numero e della serie del biglietto appartiene. Tutte le diverse improntazioni che formano il biglietto sono in tipografia. Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze, addì 7 luglio 1874. Il Ministro: M. Mazzanti.

ORDINAMENTO del servizio dei canali demaniali d'irrigazione

Contestazione - Voti canonici 120 e 120

CAPO V. Delle opere in servizio dei canali.

Art. 73. Le opere in servizio dei canali si distinguono come infra:

- a) Opere di ordinaria manutenzione e di risanamento; b) Opere d'urganza; c) Opere nuove.

Art. 74. Sono opere di ordinaria manutenzione quelle che si eseguono in riparazione di guasti parziali per conservare il mantenimento degli argini e le opere di terra in condizione di normale servizio, non che quelle di scurgo degli altri; sono opere di risanamento le riparazioni di manufatti già costruiti di materiali immutabili e non suscettivi di ulteriori guasti.

Art. 75. Sono opere d'urganza quelle non necessitate da straordinaria circostanza e da imprevisti guasti e che debbono eseguirsi senza dilazione per assicurare la continuità del servizio d'irrigazione o prevenire pericoli imminenti di danni più gravi.

Art. 76. Sono opere nuove tutte quelle che non sono sottoposte a modificazione altre già esistenti, e che si costruiscono per migliorare la condizione dei canali, o sostituirne le parti d'acqua, od altrimenti estendere maggiormente del regime dell'irrigazione.

Art. 77. Per tutte indistintamente le opere da eseguirsi in servizio dei canali dovrà formarsi regolare partita preventiva della relativa spesa, corredata da progetto, ed ove occorra, anche dai piani e profili nelle scale a determinarsi. È fatta eccezione per le opere di assoluta urgenza di che all'articolo 83 del presente regolamento, all'esecuzione delle quali si pro-

cederà come ivi è detto, non che per le opere di ordinaria manutenzione per le quali basterà che questi, mediante partita, dei dati necessari a dar ragione della quantità e della spesa.

Art. 78. Di regola le partite preventive per le opere di ordinaria manutenzione e di risanamento debbono essere allineate dagli ingegneri degli uffici distrettuali in autunno al termine della stagione irrigatoria, e i lavori possono essere eseguiti nella primavera successiva.

Queste partite dovranno essere rivedute e controfirmate dal capo del riparto tecnico presso l'ufficio centrale.

Art. 79. L'amministratore generale provvede direttamente alla detta partita, ordina all'ufficio le modificazioni ed aggiunte che reputa opportune, e quindi la trasmette colle sue osservazioni al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Demanio e delle Terre).

Art. 80. Il Ministero delle Finanze esamina a sua volta le medesime partite ed introdottovi quelle modificazioni che ravvisava del caso, ora sulla abilita in contrario le rende sotto altro acquerello, sempreché la spesa si contenga nei limiti determinati dal bilancio annuale, e salva, per quanto riguarda la stipulazione dei contratti, l'osservanza del disposto dall'articolo 9 della legge 22 aprile 1869, n. 5028.

Art. 81. I progetti per le opere d'urganza e le relative partite dovranno essere formati dai capi degli uffici distrettuali a misura che si verificano i bisogni di opere e lavori che non ammettono dilazione, e secondo gli ordini che essi stessi promuoveranno dall'ufficio centrale.

Questi progetti e partite saranno riveduti dal riparto per il servizio tecnico presso l'ufficio centrale e resi concordi dall'amministratore generale sotto la sua responsabilità, con che la spesa non ecceda i limiti fissati dal bilancio annuale.

Art. 82. L'amministratore generale provvede poi direttamente all'esecuzione delle opere e dei lavori d'urganza, autorizzato sempre, per quanto concerne la stipulazione dei contratti relativi, il disposto dall'articolo 9 della legge 22 aprile 1869, n. 5028.

Art. 83. Nel caso di straordinaria e quando l'esecuzione urgente lo richieda, l'amministratore generale deve sotto la sua responsabilità provvedere a che siano subito eseguite le opere indispensabili a riparare i danni o prevenire dei guasti.

In questi casi le opere ed i lavori di che si tratta potranno ordinarsi ed autorizzarsi dall'amministratore generale anche senza un preventivo progetto regolare, dipendendo che dal personale tecnico sia compilato un semplice calcolo approssimativo della spesa, per quanto può essere accreditato dalla circostanza, e che dal personale stesso sia accertata la più rigorosa sorveglianza per la migliore esecuzione delle opere e dei lavori non solamente, ma ben anche per accertarne in modo regolare la quantità, la qualità, i materiali impiegativi ed il costo.

L'amministratore generale potrà derivare direttamente dal Ministero dei provvedimenti dati e dei mandati necessari a sopprimerli.

Art. 84. Anche i capi degli uffici distrettuali debbono, nei casi che non ammettono dilazione, dare la prima o più necessarie disposizioni per l'immediato compimento dei lavori d'urganza a riparare danni imminenti e a prevenire dei maggiori, informandone contemporaneamente, senza il bisogno di nessuna istruzione, gli uffici solleciti e nella via più breve possibile, sorvegliando e tenendo conto come sopra, dei lavori stessi, il tutto sotto la personale loro responsabilità.

Art. 85. Laddove le missioni ed i pericoli provengono da cause esterne comprensibili e quindi a comune vantaggio, l'amministratore generale avvertirà l'Intendenza della costituzione in concorso degli interessati per lo scopo dello studio delle opere, della loro esecuzione e stipulazione a spese ordinarie.

Non potrà però l'amministratore generale impegnare definitivamente l'Amministrazione in un contratto senza speciale autorizzazione del Ministero.

Art. 86. Gli studi delle opere nuove sono ordinati dal Ministero delle Finanze sulla proposta dell'amministratore generale, e di regola sono demandati al personale tecnico dipendente dall'ufficio dei canali.

Art. 87. I progetti di massima delle opere nuove debbono essere trasmessi dall'amministratore generale al Ministero delle Finanze corredati dai piani, profili e calcoli necessari alla loro illustrazione, e di una relazione la quale dia ragione specifica del merito tecnico dei progetti medesimi e della utilità concessione delle opere.

Art. 88. L'esame dei progetti di massima per opere nuove in linea tecnica sarà dal Ministero delle Finanze, per mezzo di quello dei Lavori Pubblici, deferito al Consiglio superiore, il quale esprimerà in un voto motivato i pareri approssimativi delegando contemporaneamente uno dei suoi membri a prendere poi cognizione dei progetti definitivi di esecuzione, non che dei relativi capitoli, ed ad approvare con quelle variazioni che credesse opportune.

Lo stesso delegato del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici alla revisione dei progetti definitivi sarà membro nato della Commissione collaudatrice ed avrà previsione dell'art. 143 del presente regolamento.

Art. 89. L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere nuove è riservata al Ministero delle Finanze.

Art. 90. L'amministratore generale dei canali provvede direttamente i decreti prefettizi di autorizzazione a titolo, e a mezzo del Ministero delle Finanze quelli di dichiarazione di pubblica utilità di che nella legge 25 giugno 1865, n. 2558; e quando le circostanze si presentino non siano sufficienti all'amministratore dei lavori e debbono essere a carico diretto dell'Amministrazione, ufficio di colore a mezzo Francesco i tagli colli di massima. Che qui mi sento il merito, e mi raffina ancora dal numero 186 che tocca della medesima polizia.

D. L'ho fatto per memoria il qual fatto. Dignità per un detto compagno. In qui un taglio scritto e parlato. Che d'altra volta quel mio mal di testa. F. Chi può fare agli uomini e di lui legge? D. Nessuno è l'alma al corpo ma di ispirazione. Questo era in lui, talor il peccato in noi.

L'invito è geloso, irato ed aspre parole di Laura, dove essere d'illustro preambolo; ma che nell'epistola poetica dedicata nel 1837 a Giacomo Colonna, il poeta ci racconta tale in una donna, allora che da più anni ella doveva essere accolta:

Stammi nel cor, gli postergato, Donna. Cara s'ami per virtù, fidare per sangue. Voleto, e volentieri m'hai conosci. E nominata langui. In frode o rito, E di vari terror m'hai sentiti. M'espone, m'è di spembarlo il campo accorto. Non ostivo l'ultimo mio car. Ma non compiaci mai leggendoti. Ma non era di bene equivoche. Due busti gli s'ingannò, gravi eppi Partiti lo ave...

Se Laura era nata e cresciuta, e manteneva a gran signora nella terra di Tor, non dovrebbe rivedere difficile di trovare l'illustre sua famiglia, dopo che molto come illustri non vi potevano essere in quell'anno terra. E tanto indurrebbe a credere d'ella fosse per matrimonio diretta la castellana del luogo; da quella borghese, alla cui mano avrebbe potuto aspirare il Petrarca, baronessa feudale. Ora il passo di

APPENDICE

MADONNA LAURA CHI FOSSE?

Chi, a fine - Voti canonici di lei

Il poeta risponde direttamente nel Canzoniere raffinato da lui non a conio, ma a capriccio. Dopo aver premiato nel primo sonetto, dopo aver narrato nel secondo che in un giorno dedicò il cuore agli improvvisamente frate d'amore, e nel terzo che quel giorno era un venerdì santo, passa tosto a chiarirci del luogo di nascita della sua donna, dicendo che il Redentore

Di se nascente a Roma non l'grato, A Giuda di: tanto sovra' gli diti. Un'illustre celtar sempre gli piangeo; Ed or di pianti berge on Sol' n'ha dato. Tal che saltava e l'ingo e rigrasgia, Onde il bello donna al mondo nacque.

Il piccolo borgo era nata, non già ad Arignone, splendida città, né in un borgo di casa, ma in una terra murata, e nobile sì, ma tale da poter, dire terra, cittadina, come non avrebbe il secondo capo del Trionfo della Morte:

« In una sola (non) e non siamo dispiacuti. Che in leppo omi terra mi trovai nata. Ma omni la tua pace non'io ti piacevi.

E trovando che il Petrarca circa il 1500 e il Whyte ancora circa il 1640 ci assicurano che il Petrarca, da una delle d'Arignone, secondo

la tradizione fosse detta prima Borghetto, non vediamo difficoltà a credere, che il poeta nelle due voci a piccolo borgo abbia parafrasato il nome di Borghetto-Toro. — E perché il Petrarca gliene fa conto vultando con le voci Laura, laura, auro, auro, sempre alludendo al nome di Laura, e quasi altrettanto volte agli paragona Laura a un Sole, il re delle stelle, arma del cielo di Sade: lo stesso pare che in quel verso il poeta abbia voluto significare il luogo nata, anche il caso del Echi, quasi stesso detto: Nacque una di Sade nella terra di Borghetto: dove infatti aveva possessioni quella famiglia, che in Arignone fa la rappresentazione della nobiltà arborea, del d'Arignone.

Per la cittadina, non per la capitale, sia pure il posto di Tor, in cui due parodi lamontano d'essere state dal Petrarca prove vive, legate e destinate a morire, mentre passeggiavano libere a più de' colli stali di Laura:

A pie' del colli, era la bella vista. E' dove l'eremo manderà pre. Lo disse, che colui ch'è a te in via. Eppoi dal nome lagrimando Sade. Libro in pace pagavano.....

Senza dubbio il sonetto 33 in Morte ci fa sapere che da un colle di Valchiusa si vedeva il borgo di Laura; ed Arignone non si può vedere da nessun punto della Valle Chiusa, e questo ci assicura Bruce-Wyke; bensì da messaggero, dove sono la Borgia, si vede a manca via la torricellata di Tor a più del colle Tesso sulla Borgia a due leghe di Arignone.

Indicazioni così il luogo natale e il caso, l'autore si affrettò a farsi conoscere nel sonetto 6° seguente il nome della sua donna, per un ordine d'idee del tutto naturale: e lo fa co-

nocere in una figura che i grammatici de' suoi tempi chiamavano composizione, bandoci prima il diminutivo in tre parole LAVIDANO, REAL, TAL, poi il positivo fra due LA VERA, RE REALI.

Composizione di tal passo, dopo aver indicati l'unità colta e Ore i gran Laura fu piccola verga, e dove Laura ebbe a gran nobil sangue rimanti e quieti, l'autore avrebbe dovuto ancora, a tutto nel seguente sonetto 6°, favorire la notizia, se Laura fosse diretta Laura rimase figlia o paese per matrimonio in altra famiglia, e in questo caso qual cognome portasse. Prima però di esaminare, se nel sonetto 6° sia colto il cognome maritale, vediamo l'alla fosse maritata.

Qui ricorre alla memoria la parola contravaria peritosa e peribattionica del libro che il Petrarca intitolò Selve. Laura comede stata gravemente ammalata, il poeta aveva tenuto ch'ella morisse; e ad A. Agostino gli dice: « allora tu temeri di promettere, qualunque alle per l'età sempre più la tua perdita. — Qui segue il passo contravario. A. Agostino: Molto dal suo primo viaggio parò quel corpo egregio anco per malattia e p. (morbo acuto). Francesco: Anco non fatto per cura più grave e per età più prevenuto. »

Il quadrato credere in Laura cittadina, e perciò bene la voce abbreviata di Codiè e la stampa secondo quella prevenzione: peribattionica. Il da Sade e suoi seguaci all'incontro rinfacciavano l'abbreviazione in peribattionica. A noi sembra che la prima lezione: « il corpo di Laura fu amato da peribattionica. — di lei che Laura vita e quiete —, non è di alcuna ragione

vuole essere, mentre naturalmente disdice il pare la seconda, cioè un corpo esente da malattia e pari. (Sperando rievocazione che nel medesimo anno 1848, in cui il Petrarca dice di scrivere il Selve agli nei bellissime sonetto — Ecco i capiti d'ore a Laura sparsi — confessa che in persona Laura, quindici anni dopo il suo innamoramento, era apparsa:

Una spiccia estinta, un viso Solo. Fu quel ch' l'viti; e se non fosse io tale, Piaga per all'andar d'oro non amata.

E allora Laura non portava più i capelli all'aura sparsi, come li portavano le fanciulle; ma avvolti in parole e in gemme: portava benda insomma da donna maritata.

L'aura aveva che in verdi tondo. Mancando a ferir nel viso diamo. Fama ricevete quando Amor diamo. Le prime piaghe si doler e postero; E l'ho via volte all'alti m'accolse. Che s'ingoa e geloso solo tinnio. E lo stesso or avrete in parole e in gemme. Allora sciolto e sovra e toro biondo.

Chi è questo delogno: a geloso che gli nascondi, gli disse colto il bel viso di Laura? Il padre o il marito? Ce lo dichiara il sonetto 181:

Gli danti con si giunta questa. E in si servito rimo farci vedere. Che un fero di più del suo scaltro. Al dare cor che a manca stato gelò; E l'ingua mio, che l'rifreddò e vito. Rompono a l'aura del m' ardente dor. O così quello altri in colle vantro. Ch'è belli, e che mi strage, così ai col.

Al padre far vedere in odio il luogo della figlia, sarebbe stata apparsa ben folle e bruta e inopportuna; al padre avrebbe avuto ragione



ASSOCIAZIONI.

Trin. Sem. Anno

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA	L. 11	21	40
Per tutto il Regno		18	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA	L. 9	17	32
Per tutto il Regno		10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunci giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via del Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. 3375 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 30 aprile 1874, num. 1920, (Serie 2°);

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto d'Ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per determinare le modalità e le forme dei biglietti che gli Istituti di emissione, designati all'art. 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, sono autorizzati ad emettere per proprio conto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo, addì 17 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

Regolamento

all'art. 8 della legge 30 aprile 1874.

Art. 1. I biglietti da lire 50, 100, 200, 500 e 1000 che gli Istituti designati nell'art. 1 della legge 30 aprile 1874, numero 1920 (Serie 2°), hanno facoltà di emettere in carta colorata, esclusa la bianca, saranno staccati da una matrice numerata in cui sarà indicato il nome dell'Istituto, il taglio del biglietto, e il provvedimento con cui ne fu autorizzata l'emissione.

Per carta colorata, agli effetti dell'art. 8 della legge 30 aprile 1874, s'intenderà quella che tragga il suo colore dalla pasta stessa che ha servito alla sua fabbricazione.

Art. 2. I biglietti porteranno il nome dell'Istituto emittente, la

data dell'emissione e la indicazione di essere pagabili a vista al portatore.

Dovranno inoltre portare impressa nel recto le parole: Articolo 8 della legge 30 aprile 1874.

Art. 3. Senza pregiudizio di quanto è disposto nei precedenti articoli, gli Istituti potranno adottare per i loro biglietti segni caratteristici proprii, salva però l'approvazione governativa.

Ogni emissione deve essere autorizzata con apposito decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 4. È transitoriamente permessa la circolazione dei biglietti della Banca Nazionale nel Regno, della Banca Nazionale Toscana, della Banca Romana e della Banca Toscana di credito per la industria e il commercio d'Italia, e delle sedi al nome del cassiere dei Banchi di Napoli e di Sicilia di cui fu sinora autorizzata l'emissione, quand'anche non soddisfacciano a tutti i requisiti portati dal presente regolamento, ma allorchando si procederà alla loro rinnovazione, dovranno essere surrogati con biglietti appieno conformi agli anzidetti.

Art. 5. A misura che ciascun Istituto ritirerà, in conformità dell'articolo precedente, i biglietti e le fedi di cui abbia luogo la rinnovazione, dovrà farne, con l'intervento del commissario governativo, un accurato riscontro, classificandolo per quantità, per valore, e quindi dovrà abbruciarli.

Dell'operazione di riscontro e di abbruciamento sarà redatto processo verbale firmato anche dal commissario governativo.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
MAIORANA-CALATABIANO.

Il Num. 3386 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II.


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Veduto il R. decreto 22 settembre 1876, col quale le frazioni del comune di Massa Marittima, denominate Monte Rotondo, Poltonici, Prata e Tatti sono state costituite in una circoscrizione elettorale distinta dal Collegio elettorale di Grosseto.

Vista la istanza del comune di Massa Marittima, per la riforma della circoscrizione elettorale delle dette frazioni;

Visto gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge elettorale politica 17 dicembre 1860, n. 4513,



ASSOCIAZIONI.

Tril. Ann. 1876

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA L. 11 21 40
Giornale senza Rendiconti	Per tutto il Regno „ 13 25 54
	ROMA L. 8 17 32
	Per tutto il Regno „ 10 19 36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 50; per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesei, n. 4; in Torino, via delle Orfane, n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. 4083 (Serie 2^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Arti clo unico. È approvato il linee organico del personale dell'Istituto di belle arti di Parma, annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo, addì 23 settembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

RUOLO ORGANICO dell'Istituto di belle arti di Parma.

Direttore (Indennità)	L. 500
Professore di letteratura e storia applicata alle belle arti e bibliotecario	» 3000
Professore di disegno	» 3000
Professore di disegno modellato	» 3000
Professore di ornato	» 3000
Professore di geometria, prospettiva ed architettura	» 3000
Aggiunto al professore di disegno	» 2000
Aggiunto al professore di disegno modellato	» 2000
Aggiunto al professore di ornato	» 2000
Aggiunto al professore di geometria, prospettiva ed architettura	» 2000
Incaricato per l'anatomia	» 1500
Ispettore della galleria	» 2000
Aggiunto all'ispettore	» 1500
Direttore e professore della scuola d'incisione	» 5000
Aggiunto sostituto d'incisione in rame	» 720
Maestro d'intaglio delle medaglie	» 1500

Cinque collaboratori all'opera delle incisioni degli affreschi del Correggio e del Parmigianino a lire 1500 per ciascuno	L. 7500
Calceografo	» 800
Aiuto calceografo	» 300
Segretario economo	» 2000
Custode consegnatario	» 1200
Quattro bidelli a lire 900 per ciascuno	» 3600
Quattro scopatori a lire 720 per ciascuno	» 2880
Bidello custode della Camera di S. Paolo	» 900
	L. 54900

Roma, 23 settembre 1877.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
M. COPPINO.

Il N. 4091 (Serie 2^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 20 degli statuti della Banca Nazionale nel Regno, approvati col Regio decreto 1° ottobre 1859, numero 3622,

Visto l'articolo 8 della legge 30 aprile 1874, num. 1920 (Serie 2^a);

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 17 settembre 1876, n. 3375 (Serie 2^a);

Di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Determina quanto segue:

La Banca Nazionale nel Regno è autorizzata ad emettere per proprio conto biglietti del taglio di lire mille, i quali avranno i distintivi e i segni caratteristici seguenti, cioè:

Il biglietto da mille lire, proprio della Banca Nazionale, si stende in larghezza per 215 millimetri e in altezza 124 millimetri circa misurati sulle parti più sporgenti del fondo ed esclusi i margini e la matrice.

Tale biglietto è stampato su carta filigranata di color caruleo. La filigrana di questa carta consiste in due cerchi di quattro centimetri circa di diametro, nei quali risultano a chiaro-scuro due teste. La prima, nel cerchio a sinistra, rappresenta Minerva coperta d'elmo cristato; la seconda nel cerchio a destra rappresenta l'Italia con corona turrita. Queste due teste sono affatto di profilo e guardano verso il centro del biglietto.

Il recto del biglietto è costituito di tre parti diverse, il fondo, la vignetta e il testo.

Il fondo, impresso in tinta violetta chiara, presenta un gran rettangolo ad angoli ritondati, limitato da una gran fascia ornata, che porta ripetutamente espresse le parole *mille lire* e la cifra 1000. Lo spazio racchiuso entro questa fascia è tutto ripieno di circoletti di due diverse dimensioni, che si formano dall'intreccio di varie fasce sottili portanti ripetute le parole *mille lire* e la cifra 1000. — Nei piccoli cerchi risalta un piccolo B; nei più grandi una piccola cifra 1000; e si vede una stella in tutti gli spazi di forma triangolare lasciati vuoti dai cerchi accennati. Questo fondo occupa tutta la superficie del biglietto, tranne i due spazi circolari, nei quali viene a ricadere la filigrana della carta. Sotto gli ornati e le figure della vignetta questo fondo si risolve per dar luogo a una semplice punteggiatura.

La vignetta impressa in azzurro, presenta in alto un gran nastro svolazzante ed ornato, sul mezzo del quale riposa lo stemma Reale. I lati verticali sono occupati da due putti, che in atteggiamento diverso sorreggono in alto due cartelle rettangolari che vengono a formare i due angoli superiori del disegno, e portano ciascuna una cifra 1000. Questa cifra è chiara su fondo cupo nella cartella a sinistra, e viceversa cupa su fondo chiaro nella cartella a destra. Questi due putti posano sopra due basamenti che vengono a formare i due angoli inferiori del biglietto, e che portano ripetuta la comminatoria contro i falsari, della quale sarà detto in appresso. Il lato orizzontale inferiore della vignetta è occupato da due grandi figure femminili, che rappresentano l'industria e l'agricoltura. Queste due figure, coperte d'ampie vesti, siedono sopra un medesimo piano, si tengon per mano e si guardano. Quella a sinistra, rappresentante l'industria, tiene la destra appoggiata sopra un martello; le sta presso una grande ruota dentata; ha dietro di sé un'ineudine e l'estremità di un camino d'officina dal quale esce fumo. In prossimità del suo fianco sinistro vedonsi posate sul piano due ruote dentate di diversa grandezza fermate ad un medesimo asse. La figura a destra, rappresentante l'agricoltura, tiene colla sinistra un falchetto, e con la stessa mano appoggia alla spalla un covone di spighe. Ha dietro di sé una vite e le sta presso un alveare. Dietro queste figure stendesi il mare, nel quale distinguesi un piroscifo che ricade tra le due figure suddette, e una piccola barca a vela latina che ricade in prossimità dell'alveare suddetto.

Il testo è impresso in nero, e consta della leggenda e della comminatoria contro i falsari. La leggenda è distribuita in sei linee come appresso: *Banca Nazionale - nel Regno d'Italia - mille lire - pagabili al portatore - ed a vista - (art. 8, legge 30 aprile 1874)*. — La prima linea di maiuscole romane di forma antica, è divisa in due parti e campeggia sul gran nastro svolazzante della vignetta; la seconda di maiuscole simili più piccole, si curva sotto lo stemma Reale; la terza di dimensione maggiore, occupa il centro del biglietto fra i due circoli filigranati; le altre due di maiuscolette, stanno sotto a queste; e viene ultima la sesta composta di maiuscolette più piccole ancora. Sotto i due circoli filigranati sono le due firme del controllore e del cassiere.

La comminatoria contro i falsari è duplicata, distribuita in otto linee e così concepita: *la legge punisce - chi fabbrica biglietti falsi chi li introduce - e li usa nel Regno, e - chi avendoli ricevuti - per veri, li rimette in - circolazione dopo co - nosciutane la falsità.*

Tale comminatoria è composta tutta in minute maiuscolette, occupa gli specchi dei due basamenti su cui sorgono i putti della vignetta, ed è chiara su fondo nero nel basamento a sinistra, nera su fondo chiaro nel basamento a destra.

A sinistra figura la matrice del biglietto impressa in nero e composta di caratteri intrecciati.

Il verso del biglietto è pure impresso a colori diversi, e consta del fondo e della vignetta.

Il fondo di color giallo-bruno è circoscritto da una fascia simile a quella che inquadra il fondo del recto, ed è costituito da una fittissima e sottile lineatura che occupa tutto il biglietto, tranne i due circoli entro i quali viene a ricadere la filigrana della carta e chi si converte in semplice punteggiatura sotto gli ornati della vignetta. Sotto questi due circoli risaltano a quattro per parte gli otto stemmi delle otto principali città d'Italia, eseguiti a rilievo e disposti a guisa di croce di S. Andrea con le punte rivolte l'una verso dell'altra. Sotto il primo circolo a sinistra sono gli stemmi di Genova, Torino, Napoli e Firenze: sotto l'altro, quelli di Venezia, Milano, Roma e Palermo.

La vignetta impressa in azzurro porta nel centro una grande cornice accartocciata, a vacuo ovale, entro il quale figura un mezzo busto rappresentante l'Italia. La testa di questa figura è rivolta alquanto verso la sinistra di chi guarda il biglietto: ha i capelli ricadenti sopra le spalle; porta una corona di torri sovrapposta ad altra di lauro e sormontata da una stella. Il petto e le spalle sono coperti da una lorica che per fermaglio ha uno scudetto con la croce di Savoia. La cornice che inquadra questa testa porta ripetute le parole *mille lire*, distribuite sulle parti sporgenti che ne formano gli angoli; nel basso poi porta una testa di Mercurio coperta del solito attributo del cappello alato.

I lati verticali di questa vignetta sono occupati da due trofei: il primo dei quali a sinistra è composto di macchine di diverso genere relative alla chimica, alla fisica, all'astronomia, alla geodesia, alla nautica; l'altro a destra è composto di istrumenti e di prodotti proprii della scultura, della architettura, della pittura, della musica, della drammatica, della ceramica. Questi trofei sono sorretti e sormontati da quattro cartucce rettangolari, che corrispondono ai quattro angoli del biglietto e sono destinate a portare impresse in nero le indicazioni duplicate della serie e del numero proprii di ciascun biglietto.

Il lato orizzontale superiore della vignetta, nelle parti non occupate dalla estremità superiore della gran cornice centrale e dalle due cartucce, è formato da rami di lauro, sui quali svolgesi un nastro svolazzante ed ornato, che a destra ed a sinistra viene a curvarsi sotto le cartucce, e porta la leggenda, divisa in due parti: *Banca Nazionale - nel Regno d'Italia* — formata di maiuscole romane di forma antiquata. Il lato orizzontale inferiore della vignetta stessa è occupato da due cornucopie ornate, che muovono di sotto la gran cornice centrale e sono ricolme di fiori e di frutti. Si svolgono presso queste cornucopie due rami di vite con pampani e grappoli, e sopra questo insieme si stende un nastro che porta impresso in nero la data della creazione del biglietto.

A destra è un ornato verticale che fa parte della matrice, impresso in azzurro, e che porta ripetute al centro le parole: *mille lire*.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma addì 19 ottobre 1877.

Il Ministro: DEPRETIS.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 11 del R. decreto 31 agosto 1871, n. 436;

Visti i decreti Ministeriali 24 agosto 1870 e 9 settembre 1871 riguardanti gli esami di concorso all'impiego di aiuto agente nell'Amministrazione delle imposte dirette e del catasto,

Determina:

Art. 1. Nei giorni 4 e 6 del mese di febbraio 1878 avranno luogo presso le seguenti Intendenze di finanza gli esami di concorso per la nomina all'impiego di aiuto agente delle imposte dirette e del catasto in base al programma unito al precitato decreto Ministeriale del 20 agosto 1870:

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891

ROMA — LUNEDÌ — 1° SETTEMBRE

NUM 204

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
ROMA, all'Ufficio del giornale.	L. 9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno.	10	19	36
D'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	22	41	80
Ungheria, Egitto, Rumania e Stati Uniti.	23	42	81
Repubbliche Argentina e Uruguay.	24	43	82

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e rimborso sul loro conto. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Il numero separato, di 12 pagine e meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, costano centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 12, in proporzione — per il REGNO, centesimi QUARANTA. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA, costano centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTA CINQUE. — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Inserzioni.

Il prezzo degli annunci giudiziari, da inserire nella Gazzetta Ufficiale, è di L. 9.50 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 9.50 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3166, articolo 6). — Le pagine della Gazzetta, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 19, N. 10, legge sulla tassa di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Relazione e Regio decreto n. 505 che regola le norme per il baratto dei biglietti fra gli Istituti di emissione — R. decreto n. 452 che sopprime la dogana interna di Bologna — Ministero dell'Interno: Bollettino numero 33 sullo stato sanitario del bestiame del Regno d'Italia dal dì 10 al dì 16 agosto 1891 — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE

Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

In foglio di supplemento:

Tabella annessa al R. decreto del 12 agosto 1891, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1891, n. 200

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. il Re, in udienza del 30 agosto, dei Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro, sul decreto relativo alla riscossione dei biglietti da parte degli Istituti d'emissione.

SIRE,

Il Decreto che noi sottoponiamo alla sanzione della Maestà Vostra non risolve in modo definitivo uno dei più ardui problemi bancari; ma lo avvia a felice definizione, facendo tesoro dei consigli preziosi degli uomini tecnici preposti al governo dei nostri istituti di emissione e facendo appello all'esperienza, la suprema regoatrice di siffatto materie. Quindi non s'interdice l'acito a ulteriori modificazioni, quali appunto l'esperienza potrà suggerire; e si prepara materia alle conclusioni del Governo e del Parlamento, che al riaprirsi delle Camere dovranno in modo definitivo provvedere intorno alle discipline dei biglietti pagabili a vista e al latore. Esplicito e contenuto in questi termini, e rendendoci omaggio agli istituti di emissione che hanno compreso il grande beneficio della concordia nell'interesse generale del paese e nel loro proprio, e saggiamente al massimo nostro istituto, che è la Banca Nazionale, noi confidiamo che alle lotte spesso infelici della riscossione si sostituisca un periodo di pacifiche prove colle norme che il presente Decreto sancisce e non inventa, essendo esse scaturite dalle libere discussioni dei Direttori Generali delle Banche di emissione.

Il tempo migliorerà, perfezionerà, correggerà; ma intanto si può asserire che siamo sulla buona via.

È con questa fiducia che noi preghiamo la M. V. di voler onorare della Sua firma il seguente Decreto.

Il Numero 505 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 della Legge del 30 giugno 1891, n. 314, il quale stabilisce che entro due mesi dalla promulgazione della Legge stessa, su proposta del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro, dopo aver udito il parere dei Direttori Generali delle Banche di emissione, debbano essere determinate per regio decreto le norme per regolare il baratto dei biglietti fra le Banche e gli effetti della riscossione;

Visti i verbali delle conferenze tenute nei giorni 20 e 21 luglio 1891 dai Direttori Generali degli Istituti di emissione, nelle quali furono presi fra gli stessi Direttori Generali gli accordi per regolare, in via di esperimento, il baratto e la spendita dei loro biglietti.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il baratto dei biglietti fra gli Istituti di emissione e gli effetti della riscossione sono regolati dalle norme seguenti:

a) ciascun Istituto può, ad intervalli non minori di giorni dieci, chiedere agli altri Istituti il baratto dei rispettivi biglietti esistenti nelle sue casse al giorno della richiesta;

b) il baratto ha luogo fino alla concorrenza dei biglietti o altri titoli di credito a vista dell'Istituto richiedente, che si troveranno nelle casse dell'Istituto debitore il giorno della richiesta;

c) i biglietti rimasti in possesso dell'Istituto creditore, dopo effettuato il baratto di cui sopra, sono da esso ripresi nelle proprie operazioni;

d) il baratto deve essere domandato con preavviso di un giorno, denunciando i valori che l'Istituto presenta alla riscossione e si effettua, salvo accordi speciali, da ciascun Stabilimento o rappresentanza locale dell'Istituto ri-

chiedente presso le Sedi, le Succursali, le Agenzie o Rappresentanze dell'Istituto cui viene domandato.

e) è obbligatoria per ciascun Istituto l'accettazione dei biglietti degli altri Istituti anche nelle operazioni facoltative.

Art. 2.

Le norme, di cui nell'articolo precedente, rimangono in vigore, agli effetti dell'art. 6 della legge del 30 giugno 1891, n. 314, finchè non siano modificate con altro nostro Decreto su proposta del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro.

Art. 3.

È abrogato il R. Decreto del 23 settembre 1874, n. 2221 (serie 2^a) che regolava la riscontrata dei biglietti fra le sei banche di emissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 agosto 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

L. LUZZATTI.

Visto, il Guardasigilli L. FERRARIS.

Il Numero 452 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto dell'8 settembre 1889, n. 6387 (serie 3^a);

Vista la legge del 28 giugno 1891, n. 305, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1891-1892;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A partire dal 1° ottobre 1891 è soppressa la dogana interna di Bologna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 agosto 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, il Guardasigilli: L. FERRARIS.

BOLLETTINO N. 33

NELLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal dì 10 al dì 16 agosto 1891

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio nei bovini: 9 letali, a Caraglio, Centallo, Cuneo, Gerola, Mergliano Alpi, Niella Tanaro, Trinità, Benevagienna
Torino — Forme tifose dei bovini: 1 letale, a Villafranca.
Vovara — Afta epizootica: 7 bovini a Cameri e Vespolate.

Alessandria — Carbonchio essenziale: 2 bovini morti, ad Alessandria e Tortona.

REGIONE II. — Lombardia.

Sondrio — Afta epizootica: 3 bovini a Sondrio.
Como — Pleuropneumonia essudativa: 1 bovino, a Ronago.
Bergamo — Carbonchio: 1, letale, a Curno.
Brescia — Carbonchio nei bovini: 1, letale, a Rovazzo.
Afezione morvofarcinosa: 1, letale a Brescia.
Tifo petecchiale dei suini: si denunciano alcuni casi letali a Rezzato, Nuvolera, e Brescia.
Pavia — Afta epizootica: 26, bovini, a Dorno e Gropello Cairoli.
Cremona — Tifo petecchiale dei suini: 5 con tre morti a Corte de Frati
Carbonchio essenziale: 1 letale, a Pieve d'Olmi.

REGIONE III. — Veneto.

Belluno — Carbonchio nei bovini: 2, letali, a Sospirolo e S. Giustino.
Afta epizootica: 30, bovini, a Seren.
Vicenza — Carbonchio sintomatico: 1, bovino, morto, a Gallo.

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Ziano.
Reggio Emilia — Afezione morvofarcinosa: 1, letale, a Casina.
Modena — Afezione morvofarcinosa: 1, letale, a Comordia.
Bologna — Carbonchio nei suini: 1, letale, ad Anzola nell'Emilia.
Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a S. Giovanni in Persiceto.
Forlì — Carbonchio sintomatico: 2, bovini, morti, a Cesenatico e Savignano.

Ferrara — Carbonchio nei suini: 1, letale, a Copparo.
Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a S. Agostino.
Forme tifose dei bovini: 1, letale, a Ostellato.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria

Ancona — Afta epizootica: 40, bovini a Sassoferrato.
Perugia — Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti, a Gualdo Tadino e Norcia.
Carbonchio nei suini: 2, letali, a Gualdo Tadino.
Continua, sebbene in diminuzione la Scabbia negli ovini, a Sellano.

REGIONE VII. — Toscana.

Pisa — Carbonchio nei bovini: 1, letale, a Bagni S. Giuliano.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Afezione morvofarcinosa: 10, letali, a Roma.
Afta epizootica: 12, bovini, a Ferentino.
Carbonchio nei bovini: 1, letale, a Montefiascone.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Afta epizootica: 68, ovini, a Boccafaso.
Agalassia contagiosa degli ovini: 500 ad Introdacqua.
Continua la scabbia negli ovini a Campotosto.
Foggia — Carbonchio nei bovini: 1, letale, a Cerignola.
Carbonchio negli ovini: 3, letali, a Cerignola.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Benevento — Afezione morvofarcinosa: 1, a Benevento (abbattuto).
Caserta — Carbonchio essenziale: 2 ovini, morti, a Nola.
Carbonchio essenziale: 40 suini morti, a Cervino.
Carbonchio sintomatico: 7, bovini, morti, a Sessa.
Agalassia contagiosa degli ovini: 30, a Sora.
Polenza — Continua l'epizootia di carbonchio fra gli ovini a Lago negro.
Cosenza — Tifo petecchiale dei suini: 7 con un morto, a Vaccarise.
Albanese.

Roma, addì 28 agosto 1891.

Dal Ministero dell'Interno

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIARI.



GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893

ROMA — GIOVEDÌ 3 AGOSTO

NUM. 182

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Legge n. 423 che abroga la fondazione di dodici posti da L. 600, a carico del bilancio dell'Istruzione. Pubblica negli Istituti femminili di magistero di Roma e di Firenze — **Relazione e R. decreto che proroga i termini per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nuoro (Sassari)** — **Decreti ministeriali nn. 424, 425 e 426 che convalidano rispettivamente le creazioni di biglietti fatte dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia dal 17 gennaio 1877 al 25 gennaio 1893, dalla Banca Toscana di Credito con deliberazione del 19 novembre 1878 e 24 luglio 1891, e dal Banco di Sicilia pel servizio di scorta** — **Decreto ministeriale che apre un concorso a posti di volontario per le carriere amministrativa, di ragioneria, di certificazione e d'ordine nell'Amministrazione del Lotto** — **Ministero del Tesoro: Pensioni liquidate dalla Corte dei conti** — **Direzione Generale del Debito Pubblico: 5ª annuale estrazione delle 1533 obbligazioni dell'Asse ecclesiastico** — **Rettifiche d'intestazioni** — **Concorsi** — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE

Telegrammi dell' Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa — Inserzioni

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 423 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È abrogato l'articolo 7 della legge 25 giugno 1882 numero 896 (serie 3ª), col quale erano fondati, a carico del bilancio dell'Istruzione Pubblica, dodici posti di lire seicento in ciascuno dei due Istituti femminili di magistero in Roma ed in Firenze.

Art. 2.

Le alunne che godono un posto di studio presso gli Istituti predetti, lo conserveranno sino alla fine del corso, salvo il caso di decadimento contemplato dall'articolo 20 del regolamento approvato con Real decreto 29 agosto 1890 n. 7161 (serie 3ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 luglio 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, Il Guardasigilli: SANTAMARIA-NICCOLINI

Relazione di S. E. il Ministro dell'Interno a S. M. il Re, nell'udienza del dì 27 luglio 1893, riguardante la proroga dei poteri al R. Commissario in Nuoro (Sassari).

SIRE,

Stanno per scadere i tre mesi da che fu sciolto il Consiglio comunale di Nuoro (Sassari), ed il Prefetto invece di provvedere alla convocazione degli elettori propone che siano prorogati di altri tre mesi i poteri del R. Commissario, affinché egli possa compiere il riordinamento dell'Ufficio e dell'Archivio comunale, nonché provvedere alla riscossione di molti crediti del comune, e definire molte pratiche importanti.

Riconoscendo giustificata la proposta, mi onoro sottoporre alla M. V. il relativo decreto.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto 14 maggio 1893, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Nuoro, in provincia di Sassari;

Vista la legge comunale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbe ricostituirsi il Consiglio comunale di Nuoro, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Rossore, addì 27 luglio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Il Numero 424 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 19 della legge 7 aprile 1881, n. 133, serie 3ª;
Veduto l'art. 8 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, serie 2ª;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 17 settembre 1876, n. 3375, serie 2ª;

Veduto il prospetto dei biglietti creati, dopo l'approvazione del citato regolamento, dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia dal 17 gennaio 1877 al 25 gennaio 1893;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Sono convalidate le singole creazioni di biglietti, fatte e deliberate dal Consiglio Superiore della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, dal 17 gennaio 1877 al 25 gennaio 1893, indicati nell'elenco trasmesso e vidimato dal Direttore Generale della Banca predetta, visto dai sottoscritti, e che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, 22 luglio 1893,

Il Ministro del Tesoro
GRIMALDI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

Visto, Pel Guardasigilli: GIOLITTI.



GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893

ROMA — GIOVEDÌ 10 AGOSTO

NUM. 188

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale.	9	17	72
Id. a domicilio e in tutto il Regno.	10	19	76
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti.	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay.	45	84	175

Le associazioni decorano del primo d'ogni mese — Non si eccor la sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli annunci giudiziari, da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, è di L. 0.25 per ogni linea di ciascuna o spazio di linea, e di L. 0.30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1878, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termini della legge civile e commerciale devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 19, N. 10. della legge sulla tassa di Bollo, 15 settembre 1874, N. 2077 (Sezio seconda).

Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 35 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione, in mancanza del deposito non sarà dato corso alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamenti, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi ESCLUSIVAMENTE all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balconi) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — nel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — nel REGNO, centesimi TRENTA — per L'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ministero dell'Interno: Ordinanza di sanità marittima n. 5 — Leggi e decreti: Legge n. 449 sul riordinamento degli Istituti di emulsione — R. decreto n. 439 che autorizza il comune di Benevento a riscuotere un dazio addizionale sulle bevande, sull'uva e sul mosto, in compensazione della tassa comunale sulla vendita al minuto delle bevande vinose — R. decreto n. 440 che fissa l'organico del personale addetto alla R. Stazione di Entomologia agraria in Firenze — R. decreto n. 441 che sopprime la stazione sperimentale agraria in Firenze — R. decreto n. 442 concernente le cartoline postali — R. decreto n. 443 che sopprime la scuola speciale di mercologia in Firenze — R. decreto n. 444 che riordina la scuola professionale istituita in Colle Val d'Elsa — RR. decreti n. CCCXXXIII a CCCXXXVI (parte supplementare) concernenti rispettivamente l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni di Monte Gridolfo e di Montefelcino, e della tassa di famiglia nei comuni di Salerno e di Santa Croce di Magliano — Relazione e R. decreto che scioglie il Consiglio comunale di S. Remo (Porto Maurizio) e nomina un R. Commissario straordinario — Relazioni e RR. decreti che prorogano i termini per la ricostituzione dei Consigli comunali di Pozzuoli (Napoli) e di Sermoneta (Roma) — Decreto prefettizio che autorizza la Società italiana per le Strade ferrate all'occupazione di alcuni stabili — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: Seduta del giorno 9 agosto 1893 — Telegrammi dell'Agenzia Statisti — Listino ufficiale della Borsa — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

1893

Ordinanza di Sanità marittima N. 5

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Constata ufficialmente l'esistenza del colera in alcune località della Russia, prossime al Danubio e nella Rumania; Veduta la legge 22 dicembre 1888 n. 5849 (serie 3^a), sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Decreta:

Saranno applicate fino a nuova disposizione, alle navi provenienti dai porti russi e rumeni sul Danubio, le disposizioni contenute nella Ordinanza di sanità interna e marittima dell'11 novembre 1892 n. 9. I signori Prefetti delle provincie marittime, le Capitanerie e gli Uffici di porto del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, addì 9 agosto 1893.

Pel Ministro
R O S A N O.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 419 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la fusione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia con la Banca Nazionale Toscana e con la Banca Toscana di Credito, allo scopo di costituire un nuovo Istituto di emissione, che assumerà il titolo di Banca d'Italia. Questa però dovrà stabilire sedi o succursali proprie nei luoghi ove cesseranno quelle della Banca Nazionale Toscana.

La Banca d'Italia avrà un capitale nominale di 300 milioni, diviso in 300,000 azioni nominative di lire 1000 ciascuna. Il capitale versato dei tre Istituti suddetti, ascendente a lire 176 milioni, sarà portato a 210 milioni entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Lo statuto della Banca d'Italia dovrà essere approvato con R. decreto, sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro.

Tale approvazione e l'inserzione dello statuto della Banca d'Italia nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, terranno luogo delle pubblicazioni e trascrizioni prescritte nel Codice di commercio per le Società anonime, ed esimeranno dalla decorrenza dei tre mesi stabilita nell'art. 195 del Codice di commercio.

Art. 2.

La facoltà di emettere biglietti è concessa alla Banca d'Italia, ed è confermata ai Banchi di Napoli e di Sicilia per un periodo di venti anni dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Il limite massimo della circolazione degli Istituti di emissione, rimane per quattro anni stabilito nella cifra di lire 1,097,000,000, ripartita nel modo seguente:

Banca d'Italia . . .	L. 800,000,000
Banco di Napoli . . .	> 242,000,000
Banco di Sicilia . . .	> 55,000,000

Scaduti i detti quattro anni ciascuno Istituto dovrà incominciare, e poi continuare successivamente, a ridurre ogni biennio la sua circolazione di una quota annua proporzionale, in modo che dopo quattordici anni dall'attuazione della presente legge, la circolazione stessa si trovi entro i limiti seguenti:

Per la Banca d'Italia di . . .	630 milioni
> il Banco di Napoli di . . .	190 >
> il Banco di Sicilia di . . .	44 >
	<u>864 milioni</u>

L'Istituto che al termine dei quattordici anni non abbia un capitale o un patrimonio corrispondente al terzo della circolazione consentitagli, dovrà diminuirlo in proporzione entro tre mesi.

La circolazione diminuita ad un Istituto sarà consentita a quegli altri che avranno o verseranno il capitale corrispondente ed utile per la tripla emissione.

Prima della scadenza dei quattordici anni una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera e tre nominati per decreto Reale, farà procedere alla valutazione del capitale o del patrimonio degli Istituti di emissione agli effetti della presente legge.

La relazione della Commissione sarà presentata al Parlamento entro tre mesi dalla sua data e in ogni caso tre mesi prima della scadenza dei quattordici anni.

La circolazione di ciascun Istituto può eccedere i detti limiti, quando i rispettivi biglietti siano per intero rappresentati da valuta metallica legale o da oro in verghe, esistente in cassa. Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni ordinarie e straordinarie fatte dagli Istituti allo Stato.

Art. 3.

I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto a chiederne dall'Istituto emittente il cambio in moneta metallica, avente corso legale nel Regno, in Roma e nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona e Venezia.

Con decreto Reale, da emanarsi sopra proposta dei Ministri del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, si stabiliranno le norme per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale, previsto nell'articolo 4 e quelle che si dovranno adottare con la cessazione di esso.

Art. 4.

Nei primi cinque anni dall'attuazione della presente legge, i biglietti della Banca d'Italia e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, avranno corso legale nelle provincie in cui sia una sede, una succursale o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi con l'incarico di operarne il baratto in valuta metallica.

Durante il corso legale la ragione dello sconto sarà

uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potrà variare senza l'autorizzazione del Governo.

Però gli Istituti potranno scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di sconto e da quelli di Credito agricolo, che siano organizzati:

1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;

2° per lo sconto delle note di pegno (*warrants*) dei magazzini generali e dei depositi franchi.

Il detto sconto di favore non potrà eccedere:

per la Banca d'Italia . . .	L. 70,000,000
per il Banco di Napoli . . .	> 21,000,000
per il Banco di Sicilia . . .	> 4,500,000

L'esercizio delle stanze di compensazione, ove non venga fatto dalle Camere di commercio, sarà affidato in Consorzio ai tre Istituti di emissione, con le norme da stabilirsi per decreto Reale, sentiti i direttori generali degli Istituti stessi.

Art. 5.

Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza. È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle provincie nelle quali i detti biglietti hanno corso legale.

Durante il corso legale dei biglietti le norme per il cambio di essi fra gli Istituti saranno stabilite con decreto reale da presentarsi entro il 1893 al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 6.

La riserva degli Istituti di emissione dovrà essere portata, entro un anno, al 40 per cento della circolazione, e sarà composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro; e per il rimanente potrà anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del Tesoro.

La parte metallica della riserva dovrà essere composta almeno per tre quarti in oro.

Art. 7.

I biglietti degli Istituti sono dei tagli di lire 50, 100, 500 e 1000.

L'emissione di biglietti da 25 lire è mantenuta finchè non siasi provveduto riguardo ai biglietti di Stato.

La quantità dei biglietti da 25 lire che ciascun Istituto potrà emettere sarà stabilita per decreto Reale.

Art. 8.

Al più tardi entro due anni dalla data della pubblicazione della presente legge, dovrà cessare ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso.

Quelli della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito saranno sostituiti con biglietti della Banca d'Italia, e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia con altri biglietti corrispondenti degli Istituti medesimi.

I biglietti attuali dei detti Istituti cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1897. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1902 saranno prescritti.

Il valore dei biglietti prescritti andrà per metà a favore della Cassa nazionale per gli invalidi al lavoro.

Art. 9.

Alla fabbricazione dei biglietti dei tre Istituti concorreranno lo Stato e ciascuno di essi rispettivamente, in modo che nè lo Stato, nè l'Istituto possa formare un biglietto completo.

Con decreto Reale, promosso dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro, saranno stabilite le norme per la fabbricazione dei biglietti, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento. Saranno pure determinate la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto e le norme per controllare l'uso di questi biglietti.

Per decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro, saranno stabilite le forme, i tagli e le caratteristiche dei biglietti da fabbricarsi.

Le spese per la fabbricazione dei biglietti sono a carico degli Istituti.

La fabbricazione e la somministrazione dei biglietti non attribuiscono allo Stato alcuna responsabilità nè verso il pubblico, nè verso gli Istituti.

Art. 10.

La tassa di circolazione è stabilita nella misura dell'uno per cento all'anno. È soggetta a questa tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva ai termini della prima parte dell'art. 6 e dell'ultimo comma dell'art. 2.

La tassa viene liquidata e riscossa entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della circolazione accertata per il semestre precedente.

Quando risulti che, alla fine del secondo biennio, la liquidazione delle immobilizzazioni proceda regolarmente, secondo le disposizioni dell'articolo 13, la tassa di circolazione sarà ragguagliata ad un quinto del saggio medio dello sconto, nel semestre al quale si riferisce la circolazione tassata, purchè la tassa stessa non ecceda la misura dell'uno per cento.

Gli Istituti pagheranno allo Stato, oltre la tassa normale e con le stesse modalità e scadenze per essa stabilite, una tassa straordinaria, corrispondente al doppio della rispettiva ragione dello sconto, per la circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati dalla presente legge od il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6.

Art. 11.

Il debito degli Istituti rappresentato da pagherò o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40

per cento del debito stesso, e composta secondo è stabilito nell'articolo 6.

I pagherò, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e fedi di credito pagabili a vista in tutte le sedi e succursale di ciascun Istituto, devono essere nominativi.

Art. 12.

Gli Istituti di emissione non possono fare operazioni diverse dalle seguenti:

- 1° Sconto a non più di quattro mesi:
 - di cambiali munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;
 - di buoni del Tesoro;
 - di note di pegno emesse da Società di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi;
 - di cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;
- 2° Anticipazioni a non più di sei mesi:
 - sopra titoli del Debito pubblico dello Stato e buoni del Tesoro;
 - sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantiti gli interessi sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni, vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;
 - sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;
 - sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti dagli Stati esteri.

Per i titoli del Debito pubblico dello Stato e i buoni del tesoro a lunga scadenza le anticipazioni possono farsi fino ai quattro quinti del loro valore di Borsa e non oltre. Per i buoni del Tesoro ordinari possono farsi sopra l'intero loro valore. Tutti gli altri titoli anzidetti non possono essere valutati al di sopra dei tre quarti del loro valore di Borsa, e in ogni caso mai al di sopra del valore nominale. Per i buoni del Tesoro a lunga scadenza restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 della legge 7 aprile 189 (n. 111);

- sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionale quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;
- sopra sete gregge e lavorate in organzini ed in trame e sopra verghe d'argento valutate non oltre i due terzi del loro valore;
- sopra fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi, e sopra ordini di derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore del merci che rappresentano;
- sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini istituiti secondo gli articoli 29 e 30 della legge 29 agosto 1889 (n. 6358), e secondo l'art. 2 della legge 24 dicembre 1891 (n. 696), per non più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

Il Banco di Napoli potrà continuare le anticipazioni per le sue operazioni come Monte di pietà;

- 3° Compra e vendita a contanti per proprio conto e tratte e assegni sull'estero e di cambiali sull'estero munite di due o più firme notoriamente solvibili, a scadenza

non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni però, finchè dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del Ministro del Tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, o per soddisfare agli ordini eventuali del Tesoro.

I titoli, valori e mobili che sono per natura diversi da quelli indicati sopra, pervenuti ad un Istituto per il fatto di un suo credito, debbono essere liquidati entro due anni: Gli Istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili per crediti in sofferenza, ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di 3 anni.

Gli Istituti possono inoltre tenere una scorta di rendita italiana per un valore corrente che non ecceda:

per la Banca d'Italia . .	L. 70,000,000
per il Banco di Napoli . .	> 21,000,000
per il Banco di Sicilia . .	> 4,000,000

Gli Istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Nel caso però che la cifra di tali conti correnti superasse:

per la Banca d'Italia . .	L. 130,000,000
per il Banco di Napoli . .	> 40,000,000
per il Banco di Sicilia . .	> 12,000,000

L'Istituto dovrà ridurre la circolazione dei tre quarti della somma eccedente.

La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non può in nessun caso superare la metà della ragione dello sconto durante tre anni dalla attuazione della presente legge, ed il terzo negli anni successivi.

È vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario. Potranno solamente condurre a termine le operazioni già in corso al 1° luglio 1893.

È pure vietata ogni operazione in conto corrente allo scoperto, sia al momento dell'impianto del conto, sia posteriormente.

Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Art. 13.

La Banca d'Italia e i Banchi di Napoli e di Sicilia dovranno liquidare le operazioni in corso di natura diversa da quelle indicate nell'articolo 12, entro il termine di dieci anni, e in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun biennio. Saranno considerate come liquidate le partite che potranno essere pareggiate con la massa di rispetto.

Quanto alla Banca d'Italia, alla fine di ciascun biennio, se la liquidazione non avrà raggiunto la proporzione indicata, la Banca dovrà richiamare dagli azionisti, nei limiti del capitale nominale previsto dall'articolo 1, il versamento di quanto occorra a completare la somma che doveva essere liquidata, senza che tale aumento di capitale possa dare titolo ad aumento di circolazione.

Quanto ai Banchi di Napoli e di Sicilia, tutti gli utili dovranno essere destinati esclusivamente a compiere la cifra della smobilizzazione obbligatoria per ciascun biennio.

All'Istituto che non avrà compiuto in ciascun biennio la liquidazione delle dette operazioni nella proporzione indicata sopra, e non avrà coperto con nuovi versamenti e con gli utili a ciò erogati la somma non liquidata, sarà sospesa la facoltà di emettere biglietti per una somma corrispondente al quadruplo di quella rimasta scoperta, insino a che la liquidazione prevista non sia effettivamente compiuta.

I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facoltà di continuare l'assegno annuale, per fini comprovati di pubblica utilità e di beneficenza, d'una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano a crediti che, per contratti anteriori al 30 giugno 1893 e aventi data certa non fossero esigibili prima che scadano i dieci anni dall'attuazione della presente legge.

Dovranno però essere dagli Istituti liquidati tosto che a norma dei singoli contratti, diventeranno esigibili.

Art. 14.

Gli Istituti che, dopo l'attuazione della presente legge faranno operazioni da essa non consentite, saranno soggetti ad una tassa corrispondente al triplo della rispettiva ragione dello sconto, applicata sull'ammontare delle operazioni illegali compiute e in relazione a tutta la durata delle operazioni medesime.

Al termine di ciascun esercizio, le sofferenze nuove dovranno passare a perdita, e i recuperi dovranno essere calcolati a beneficio di quell'anno nel quale saranno in tutto o in parte riscossi.

Art. 15.

La vigilanza permanente sugli Istituti di emissione è esercitata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di concerto con quello del Tesoro. I modi e le norme di essa saranno determinati per decreto Reale da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Ogni biennio, a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro sarà eseguita un'ispezione straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di pubblici ufficiali, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni dell'Istituto intorno a quale debbano riferire. Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento, entro tre mesi.

La nomina del direttore generale della Banca d'Italia dovrà essere approvata dal Governo.

Art. 16.

Con decreto Reale, sopra proposta dei Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, potrà essere sospesa o revocata la facoltà dell'emissione all'Istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge od a quelle dei propri statuti.

Gli amministratori degli Istituti di emissione, eccettuato il caso previsto nell'articolo 149 del Codice di commercio sono responsabili in solido verso i soci, verso l'ente morale e verso i terzi dell'inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi regolamenti e degli sta

tuti, salvo sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi.

L'azione contro gli amministratori può essere promossa da uno o da più azionisti, purchè posseggano almeno mille azioni.

Art. 17.

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti d'emissione.

Art. 18.

Gli atti stipulati o da stipularsi per la fusione degli Istituti per azioni e la costituzione della Banca d'Italia, e quelli per la liquidazione della Banca Romana sono soggetti all'unica tassa fissa di lire 3.60.

Art. 19.

Durante quattro anni dall'attuazione della presente legge sarà ridotta di tre quarti la tassa di registro degli atti di vendita, acquisto d'immobili o cessione di crediti che si faranno agli effetti della liquidazione prevista nell'articolo 13.

Gli Istituti d'emissione possono concedere la liquidazione in tutto o parte delle loro immobilizzazioni a una Società costituita o da costituirsi, con un capitale non minore di quaranta milioni. In questo caso il Governo ha facoltà di concedere :

1° Durante quattro anni dall'attuazione della presente legge la riduzione di tre quarti della tassa di registro per il trapasso di dette immobilizzazioni o cessioni di credito ad essa Società, e durante dieci anni una riduzione uguale per le vendite degli stessi immobili o cessioni degli stessi crediti che la Società facesse ad altri ;

2° Il diritto di emettere obbligazioni fino ad un ammontare eguale al doppio del capitale in azioni.

Art. 20.

Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o d'ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite, o atti che importino responsabilità altrui, è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o d'ispezione degli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, allo scopo indicato nella disposizione precedente, è punito con la reclusione da uno a 5 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Chiunque effettua l'emissione di biglietti che non siano fabbricati e amministrati secondo le norme dell'articolo 9, o rimette in circolazione biglietti che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 21.

La Banca d'Italia farà al Tesoro le anticipazioni ordinarie e straordinarie dovute dalla Banca Nazionale, dalla Banca Nazionale Toscana, dalla Banca Toscana di Credito e dalla Banca Romana. Nulla è innovato rispetto alle anticipazioni dovute al Tesoro dai Banchi di Napoli e Sicilia. Parimente, per tutti gli Istituti, nulla è innovato rispetto alla tassa, nè rispetto alla proporzione della riserva metallica, relative alla circolazione dei biglietti pendente dalle anticipazioni medesime.

Art. 22.

Se alcuna delle Banche le quali ai termini dell'articolo 13 dovrebbero con la loro fusione costituire la Banca d'Italia non accettasse le disposizioni della presente legge, potrà le altre Banche costituire la Banca d'Italia, purchè entro 6 mesi portino il capitale a 210 milioni.

Art. 23.

Per l'approvazione dello statuto della Banca d'Italia convocata un'assemblea degli azionisti delle Banche che compongono, possessori da tre mesi di almeno dieci azioni delle rispettive Banche.

Art. 24.

La Banca d'Italia dovrà entrare in funzione non più tardi del 1° gennaio 1894.

Fino al giorno dell'entrata in funzione della Banca d'Italia, è prorogata alle tre Banche che la costituiscono la facoltà di emettere biglietti pagabili a vista ed al portatore, ed è prorogato il corso legale dei biglietti in corso.

Disposizioni transitorie.

Art. 25.

La Banca Romana è posta in liquidazione. La liquidazione sarà assunta dallo Stato a datare dalla pubblicazione della presente legge.

Lo Stato delega la gestione della detta liquidazione alla Banca d'Italia, la quale dovrà assumerla alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 26.

I biglietti della Banca Romana verranno ritirati dalla circolazione dalla Banca d'Italia sostituendoli con biglietti della Banca Nazionale nel Regno, fermo sempre il limite massimo di 800 milioni stabilito dall'articolo 2.

Il Tesoro dello Stato depositerà presso la Banca d'Italia buoni del tesoro infruttiferi per 40 milioni a garanzia su diaria della parte scoperta della circolazione della Banca Romana.

Art. 27.

I biglietti della Banca Romana che entro il 1898 non fossero presentati per il cambio, saranno prescritti e il loro ammontare sarà computato negli utili della liquidazione.

La riserva metallica della Banca Romana, sarà valutata tenendo conto dell'aggio sull'oro al corso della piazza di Roma il giorno in cui sarà pubblicata la presente legge. Non è dovuta la tassa straordinaria di circolazione.

scritta dal secondo comma dell'articolo 4 della legge del 30 giugno 1891 (n. 314), sopra i biglietti emessi illegalmente dalla Banca Romana ed esistenti in circolazione dal 10 gennaio 1893 alla data della costituzione della Banca d'Italia.

Art. 28.

La liquidazione sarà controllata da un commissario governativo.

L'assemblea degli azionisti della Banca Romana ha facoltà di delegare un suo rappresentante per sorvegliare la liquidazione nell'interesse dei creditori e degli azionisti.

Art. 29.

La Banca d'Italia pagherà ogni anno due milioni di lire al conto della liquidazione della Banca Romana per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa.

Se tutta la somma così prelevata non occorresse per coprire le perdite della liquidazione della Banca Romana, il soprappiù sarà portato in aumento del fondo di riserva della Banca d'Italia.

Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovrà fare per la liquidazione della Banca Romana frutteranno un interesse corrispondente alla metà del saggio dello sconto.

Art. 30.

La Banca d'Italia inizierà e proseguirà a sue spese tutte le azioni di responsabilità contro i funzionari e amministratori della Banca Romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima; e dovrà farlo sempre che l'Avvocatura generale erariale lo riconosca opportuno.

Art. 31.

Nel periodo che decorrerà dalla pubblicazione della presente legge alla sua attuazione, la Banca Nazionale nel Regno sostituirà la Banca d'Italia nella liquidazione della Banca Romana.

A partire dal giorno 10 gennaio 1893 e sino all'attuazione della presente legge i biglietti della Banca Romana giacenti nelle Casse della Banca Nazionale nel Regno saranno dedotti dalla circolazione propria della Banca Nazionale nei rapporti tanto della tassa e del limite della circolazione, quanto del limite della riserva metallica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1893.

UMBERTO.

**GIOLITTI.
LACAVA.
GRIMALDI.**

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero 439 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA**

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Veduta la tariffa daziaria del comune di Benevento per quinquennio 1891-95, adottata con le deliberazioni consiliari 8 ottobre e 4 novembre 1890 ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nelle sedute 3 e 10 dello stesso novembre, la quale assoggetta le bevande vinose il mosto e l'uva ad un dazio addizionale del 50 per 100 sul governativo per la loro immissione nella linea daziaria

Vedute le deliberazioni consiliari 28 dicembre 1892 28 febbraio e 12 giugno 1893, con le quali il comune suddetto aumentò il dazio addizionale per i generi predetti, convertendo in eccedenza sul 50 per 100 del dazio governativo la tassa che sarebbe stato in sua facoltà riscuotere, per lo articolo 13 della legge sul dazio di consumo 3 luglio 1864 n. 1827, sulla minuta vendita delle bevande vinose entro la linea daziaria;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870 n. 5784 allegato L;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6956;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Benevento, in compensazione della tassa comunale sulla vendita al minuto delle bevande vinose entro la linea daziaria, è autorizzato a riscuotere sulle stesse bevande ed eziandio sull'uva e sul mosto, per la loro introduzione in essa linea, un dazio addizionale eccedente il 50 per 100 del governativo secondo l'unità tariffa vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

GAGLIARDO.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI

TARIFFA.

Vino ed aceto in fusti mischiato a china, noce vomica ed altri simili, ettolitro, lire 3,96.

Vino ed aceto in bottiglie non superiori ad un litro, una lire 0,0

Vinello ed acquato, pesca, ed agresto, ettolitro, lire 1,98.

Mosto, ettolitro, lire 2,97.

Uva in quantità maggiore di 5 chilogrammi, quintale, lire 1,90.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

GAGLIARDO.

Ritenuto che i comuni di Re, Villetta, Dissimo, Folsogno e Olgia, hanno 172 elettori politici e che con la loro scorporazione dalla sezione di Malesco a questa rimarrebbero oltre 200 elettori;

Ritenuto che, secondando le domande dei cinque comuni suddetti, si agevolerà di non poco l'esercizio del diritto elettorale a quegli elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Re, Villetta, Dissimo, Folsogno ed Olgia sono separati dalla sezione elettorale di Malesco e costituiti in sezione elettorale autonoma del Collegio di Domodossola, con capoluogo nel comune di Re.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero 507 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 23 agosto 1891 n. 504 e 24 aprile 1892 n. 214;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli iscritti della leva sulla classe 1873, i quali non poterono essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno, perchè non ne presentarono domanda prima della estrazione a sorte della loro leva, sono ammessi in tempo a presentarla.

Essi dovranno soddisfare alle condizioni di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 111 ed ai numeri 1 e 2 dell'articolo 116 della legge sul reclutamento, e sottoporsi al pagamento della somma stabilita per l'anno in corso dal R. decreto 27 dicembre 1892 n. 709, dopo di che saranno considerati a tutti gli effetti come volontari di un anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia, addì 25 agosto 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA NICOLINI.

Il Numero CCCLIV (Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testamento olografo del 24 febbraio 1892, col quale il sig. cav. Pecchia Pietro Ottavio lega a favore dell'« Istituto Casanova » di Napoli, l'annua rendita di L. 300 inscritta sul Gran libro del Debito Pubblico;

Vista l'istanza della Commissione direttiva dell'« Istituto Casanova » in data 7 aprile 1893, diretta ad ottenere l'autorizzazione per accettare il suddetto legato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'« Istituto Casanova » di Napoli è autorizzato ad accettare il lascito di L. 300 di rendita annua, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, fattogli dal cav. Pietro Ottavio Pecchia con testamento olografo 24 febbraio 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

LACATA.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero 506 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, pubblica il seguente decreto ministeriale:

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 19 della legge 7 aprile 1881 n. 133, serie 3^a;

Veduto l'art. 8 della legge 30 aprile 1874 n. 1920, serie 2^a;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 17 settembre 1876 n. 3375, serie 2^a;

Veduto il decreto ministeriale 22 luglio 1893 n. 424;

Veduto l'estratto di verbale della adunanza tenuta dal Consiglio superiore della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, in data 21 luglio ultimo scorso;

Di accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Determina:

Art. 1.

La Banca Nazionale nel Regno d'Italia è autorizzata a creare ed emettere le altre seguenti quantità di biglietti, e cioè:

da L. 1000 n. 100,000

» » 100 » 400,000

» » 50 » 1,000,000

da adoperare nei bisogni del servizio di scorta, in sostituzione di quelli di egual taglio, logori o non più atti alla circolazione.

Art. 2.

Questi nuovi biglietti da emettersi avranno gli stessi segni e distintivi caratteristici di quelli dei tagli corrispondenti attualmente in circolazione, e saranno ripartiti nelle seguenti serie, e cioè:

Biglietti da L. 1000 n. 100,000-Serie A121 a V125.

» » 100 » 400,000-Serie A a Vu.

» » 50 » 1,000,000-Serie A183 a V187.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1893.

Il Ministro del Tesoro
GRIMALDI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con regio decreto del 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3^a);

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1892, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nei comuni di Bitti e Onani, in provincia di Sassari, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 6 luglio 1892, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3^a), sono estese ai comuni di Bitti e Onani, in provincia di Sassari.

Il Prefetto della provincia di Sassari è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli Atti ufficiali della Prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei reali carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle dogane, agli uffici forestali, ai capi stazione delle ferrovie ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 agosto 1893.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

ANNUNCI, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:

Con R. decreto del 25 giugno 1893:

Luigi Cavina, segretario di 1^a classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 6 luglio 1893:

Grillo avv. Demio, registratore di 1^a classe negli Archivi di Stato, nominato archivista di 2^a classe (L. 2000).

Con R. decreto del 23 luglio 1893:

Terzi dott. Paolo, già sotto-segretario nell'Amministrazione provinciale, riammesso in servizio nella stessa qualità (L. 1500).

Con R. decreto del 27 luglio 1893:

Battisti Pagano, De Pascale Carlo e Castellotti Guglielmo, scrivani locali nell'Amministrazione militare, nominati ufficiali d'ordine di 2^a classe nell'Amministrazione provinciale (L. 1500).

Con R. decreto del 30 luglio 1893:

Tolu Carlo e Mazzanti Giovanni, alunni di 3^a categoria nell'Amministrazione provinciale, nominati ufficiali d'ordine di 2^a classe nell'Amministrazione provinciale (L. 1500).

Con R. decreto del 6 agosto 1893:

Gemignani avv. Davino, Darbesio dott. Michele, De Bonis dott. Luigi Asprea dott. Luigi, Pignatelli dott. Sebastiano e Gallo dott. Emanuele, sotto-segretari nell'Amministrazione provinciale, nominati segretari di 3^a classe (L. 2000).

Con R. decreto del 11 agosto 1893:

De Rosa cav. avv. Domenico, sostituto procuratore generale nell'Amministrazione giudiziaria, nominato prefetto di 3^a classe (L. 900) e destinato a Caltanissetta.

Celli comm. avv. Pietro, prefetto di 3^a classe nell'Amministrazione provinciale, a disposizione del Ministero, destinato alla prefettura di Vicenza.

Palomba comm. avv. Francesco, consigliere delegato di 1^a classe nell'Amministrazione provinciale, incaricato di reggere la prefettura di Trapani.

Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Con RR. decreti del 30 luglio 1893:

Rossi cav. Sante, ispettore di 2^a classe di P. S., promosso alla 1^a classe (L. 5000).

Sabatini cav. Nicola e Ceola cav. Baldassarre, ispettori di 3^a classe di P. S., promossi alla 2^a classe (L. 4500).

Olorisio Casimiro e Massione Napoleone, ispettori di 4^a classe di P. S., promossi alla 3^a classe (L. 4000).

Bignami Giovanni, Tascia Girolamo, Maffei Federico, Giudici Camillo, Matera Vincenzo, Lancellotti Annibale, Boselli Secondo, Caldai Ernesto, Scaccia Terenzio, Bertini Antonio, Tridenti Enrico, Marit Gennaro, Zeri Michele, Franco Francesco, Morante Vincenzo, Ariani Nicola, Severini Giuseppe, Luciani Antonio, Butta Gio. Battista, Ipoce Agostino e Marzano Pasquale, delegati di 2^a classe di P. S., promossi alla 1^a classe (L. 3000).

Guida dott. Guido, Ussani dott. Antonio, Meoli dott. Francesco, Calabresi dott. Carlo, Ruffinelli dott. Ignazio, Pelatelli dott. Alfredo, Pansa dott. Federico, Sanarica dott. Ubaldo, Casieri dott. Alfonso, Gaeta dott. Francesco, Castaldi dott. Domenico e Antonucci dott. Luigi, vice ispettori di 2^a classe di P. S., promossi alla 1^a classe (L. 3000).

Raimondi Costantino, Mazzardi Alessandro, Montanari Augusto, Poge Domenico, Foga Bernardo, Salvati Taddeo, Cipparone Raffaele, Villa Luigi, De Francesco, Bellina Giuseppe, Martinengo Vincenzo, Olivetti Giuseppe, Benini Alessandro, Ricciulli Salvatore, Leonardini Enrico, Testa Annibale, Zulli Luigi, De Genova Alessio, Gulberti rag. Giuseppe, Leonardis Vincenzo, Canonico Ferdinando, Abbondati Raffaele, Borrelli Pietro, Cosanzo Martinez Nunzio, Schilini Carlo, Benai Romolo, Foglia Donato, Di Silvestro Anselmo, Sileo Gerardo, Bartolozzi Ermenegildo, Parisi Luigi, Scalfi Federico, Mendicini Modesto, Amatori Torello, Bianco Germano e Bondi Augusto, delegati di 3^a classe di P. S., promossi alla 2^a classe (L. 2500).

Sciello dott. Ferdinando, Viscontini dott. Vittorio, Borrelli dott. Federico, Granozio dott. Giuseppe, Paglieri dott. Edoardo, Grimaldi dott. Ernesto, Plessi dott. Ignazio, Chiappello dott. Simone Danti e Cecchi dott. Ernesto, vice ispettori di 3^a classe di P. S., promossi alla 2^a classe (L. 2500).

Squatriti Nunziante, Costa Gaetano, Scozzari Giuseppa, Costa Salvatore, Ceccopieri Francesco, Renzi Giovanni, Rodriguez Giovanni, Limongelli Domenico, Fusco Michele, Ballerini Aurelio, Rosapano Angelo, Del Gaudio Edoardo, Condorelli Giuseppe, Colonna Michele, Gargano Tommaso, Presti Domenico, Pietrocola Cesare, Sicoli Giuseppe, Lazzarini Vittorio, Cutrera Antonio, Montalbano Filippo, Misciasci Giuseppe, Bellacquisti Nicola, Carusi Ernesto, Lombardi Giuseppe, Cappuccio Nicola, Perugini Luigi, Furolo Gioacchino, delegati di 4^a classe di P. S., promossi alla 3^a classe (L. 2000).

LEGGI E DECRETI

Il Numero 671 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA**

Veduta la legge 10 agosto 1893 n. 449, sul riordinamento degli Istituti di emissione;

Veduto il verbale dell'assemblea generale degli azionisti riuniti della Banca Nazionale nel Regno, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito per le industrie e il commercio d'Italia, tenuta il 5 ottobre 1893 in Roma, nella quale fu deliberata la costituzione della Banca d'Italia;

Veduto il progetto di statuto della Banca d'Italia, approvato nella stessa assemblea generale degli azionisti del 5 ottobre 1893;

Sentito il parere della Commissione permanente, istituita con l'articolo 24 della legge 7 aprile 1881 n. 133 per l'abolizione del corso forzoso;

Veduta la deliberazione dei Consigli superiori dei tre Istituti mentovati, presa nella adunanza del dì 19 dicembre corrente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta fatta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Banca d'Italia, Società anonima costituita a norma della legge 10 agosto 1893 n. 449, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

La Banca d'Italia entrerà in funzioni col 1° gennaio 1894.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1893.

UMBERTO.

ROSELLI.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDI DI TAVANI.

STATUTO DELLA BANCA D'ITALIA

TITOLO I.

Costituzione, capitale e durata della Banca d'Italia.

Art. 1.

La Banca d'Italia creata con la legge 10 agosto 1893 n. 449, è costituita in Società anonima. Essa ha lo scopo di esercitare il commercio bancario e di emettere biglietti al portatore nei limiti e con le norme delle leggi.

Art. 2.

La Banca d'Italia ha la Direzione generale e l'Amministrazione centrale in Roma.

Ha Sedi o Succursali in ogni città capoluogo di provincia e nelle altre città, di cui nell'art. 1 della legge 10 agosto 1893.

Può inoltre avere Agenzie in altre città del Regno, a giudizio e per deliberazione del Consiglio superiore.

Il Governo potrà esigere che il numero complessivo delle Sedi, Succursali ed Agenzie sia entro due anni portato a 100. Il numero delle Sedi o Succursali attualmente esistenti non potrà essere ridotto senza l'approvazione del Governo.

Art. 3.

Le Sedi e le Succursali sono amministrate secondo le norme stabilite nel presente Statuto.

Le Agenzie hanno facoltà più limitate, che saranno determinate con un regolamento speciale.

Art. 4.

La durata della Società sarà di anni venti, cominciando dal 1° gennaio 1894.

Art. 5.

Il capitale della Banca d'Italia è di 300 milioni di lire diviso in 300,000 azioni nominative da lire mille ciascuna, di cui lire 700 versate.

Questo capitale è formato dalla fusione della Banca Nazionale nel Regno, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito, e dalla emissione di nuove 47,715 azioni, il tutto in conformità alla convenzione 18 gennaio 1893, fra le tre Banche ed all'art. 1° della legge sopra citata.

Il Consiglio Superiore dovrà chiamare successivi versamenti per conformarsi alle disposizioni dell'art. 13 della legge 10 agosto 1893; potrà chiamarne altri ove occorran.

I successivi versamenti non potranno essere maggiori di lire cento ciascuno, nè aver luogo a distanza minore di tre mesi l'uno dall'altro.

Trascorsi tre mesi dalla scadenza del versamento, le azioni sulle quali il versamento non sia stato eseguito per intero saranno vendute alla Borsa per conto dell'azionista, a carico del quale sarà conteggiato l'interesse per ritardo nella ragione del 2 % in più del saggio ufficiale dello sconto presso la Banca, fermo il disposto dell'art. 168 del Codice di commercio.

Art. 6.

Le azioni sono nominative. Sono rilasciati a ciascun azionista certificati estratti da registri a matrice. I certificati sono firmati nelle Sedi dal Direttore, da un Reggente e da un Censore; nelle Succursali dal Direttore e da due Censori. Debbono sempre avere il visto del capo d'ufficio cui compete la contabilità delle azioni.

Art. 7.

I proprietari di azioni, sieno domiciliati nel Regno o all'estero, devono dichiarare ed eleggere il luogo del loro domicilio in una città dello Stato dove esista una Sede od una Succursale della Banca. Tale dichiarazione ed elezione di domicilio avrà effetto per tutte le loro relazioni con la Banca.

Art. 8.

Il trasferimento delle azioni viene eseguito per mezzo di una dichiarazione sui registri della Banca sottoscritta dal proprietario. Tale dichiarazione deve essere autentica da un agente di cambio o da un mediatore a ciò debitamente autorizzato dal Governo, ed anche da un pubblico notaio, e validata dal Direttore.

Nel caso di successione, il trasferimento ha luogo previo l'adempimento delle formalità volute dalle leggi.

Art. 9.

Le azioni della Banca e i certificati che le rappresentano debbono essere iscritte sotto un solo nome, o ditta, comunque la loro proprietà possa essere divisa fra più persone.

Però in questo caso i comproprietari devono determinare quale fra essi abbia ad essere il titolare delle azioni e dei certificati che le rappresentano nelle relazioni colla Banca.

Può essere divisa la proprietà dall'usufrutto coll'emissione di certificati corrispondenti.

Art. 10.

In caso di smarrimento o distruzione di certificati d'azioni l'azionista può chiedere duplicati che sono rilasciati un mese dopo l'ultima

pubblicazione del relativo avviso, ripetuto tre volte a spese dell'azionista sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul foglio degli annunci giudiziari nel luogo del suo domicilio dichiarato od eletto a termini dell'art. 7 del presente Statuto, e in quello del luogo dove sono iscritte le azioni.

La consegna del duplicato rimane sospesa quando sia notificata legalmente alla Banca una opposizione.

TITOLO II.

Operazioni della Banca.

Art. 11.

Le operazioni che la Banca d'Italia può compiere sono le seguenti:

1° Sconto

- a) di cambiali e assegni bancari;
- b) di buoni del Tesoro;
- c) di note di pegno emesse da Società di magazzini generali e da depositi franchi legalmente costituiti;
- d) di cedole, scadenti nel semestre in corso, dei titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

2° Anticipazioni contro pegno dei titoli e valori indicati al n. 2 dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893;

3° Acquisto e vendita a contanti di tratte, di cambiali e di assegni sull'estero, ai termini dell'art. 12 citato, n. 3;

4° Impiego di somme in rendita italiana nei limiti stabiliti da detto articolo;

5° Emissione di vaglia cambiari e assegni bancari trasmissibili per girata.

La Banca può inoltre:

1° ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati, che per legge non debbano farsi altrimenti;

2° ricevere in conto corrente, con o senza interesse, le somme, che le saranno versate, per rimborsarle a vista o a termine, nei limiti del menovato art. 12;

3° impiegare una parte del suo capitale, non eccedente il decimo, nell'acquisto di edifici ad uso della Direzione generale, delle Sedi, Succursali ed Agenzie, computandosi in questo decimo il valore degli edifici già di proprietà della Banca d'Italia per effetto della fusione, di che all'art. 5 del presente Statuto;

4° riscuotere per conto dei privati, di Società e di Enti morali titoli esigibili nel Regno, e in generale fare il servizio di cassa per conto ed a rischio di terzi.

Art. 12.

La Banca d'Italia può eseguire le operazioni delle quali è incaricata dal Tesoro dello Stato, e per conto di questo, alle condizioni stabilite d'accordo col Consiglio superiore.

Art. 13.

La Banca d'Italia può assumere l'esercizio delle Ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Norme per le operazioni.

Art. 14.

Le cambiali e assegni bancari da ammettersi allo sconto devono essere regolarmente bollate, avere una scadenza non maggiore di quattro mesi, ed essere munite di due o più firme solidali di persone o ditte notoriamente solventi.

I buoni del Tesoro, le cedole e le note di pegno, di che al n. 1 dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893, non possono essere scontati a una scadenza maggiore di quattro mesi.

Art. 15.

Le cambiali pagabili nelle città dove la Banca non ha una Sede, una Succursale od una Agenzia, possono essere rimesse per incasso ad un corrispondente scelto dal Consiglio superiore.

Art. 16.

Il Consiglio superiore può ordinare che presso le proprie sedi, Succursali od Agenzie, ove lo creda opportuno, le Commissioni di sconto debbano regolare i fidi col sistema del *castelletto*.

Art. 17.

Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in

doppio originale portante ciascuno le condizioni dell'operazione e la durata, che non potrà superare i sei mesi.

Le anticipazioni contro pegno di titoli del debito pubblico dello Stato e di buoni del Tesoro a lunga scadenza si fanno in ragione di quattro quinti del valore dei titoli depositati, ragguagliato a non oltre il corso medio del giorno precedente a quello in cui è fatta l'anticipazione, purchè non ecceda in alcun caso il valore nominale.

Quelle contro pegno di titoli, dei quali lo Stato garantisce il rimborso del capitale od anche il solo interesse, di cartelle fondiarie e di titoli pagabili in valuta d'oro emessi o garantiti da Stati esteri, saranno effettuate in ragione di tre quarti, col limite e colle condizioni di valutazione suaccennate.

Quelle contro Buoni del Tesoro ordinari possono essere consentite per l'intero valore di essi.

Quelle contro Buoni del Tesoro a lunga scadenza possono essere consentite per più di sei mesi, fino a due anni, a norma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111.

Le anticipazioni contro pegno di monete d'oro e d'argento, nazionali ed estere, aventi corso legale nel Regno, e contro verghe d'oro possono essere fatte per l'intero loro valore legale.

Quelle contro pegno di sete grezze o lavorate, in organzini o in trame, e sopra verghe d'argento, possono essere consentite per non oltre i due terzi del loro valore; quelle contro pegno di feudi di depositi dei magazzini generali legalmente costituiti, dei depositi franchi e di ordini in derrate o in zolfi, per non più di due terzi del valore della merce che rappresentano; quelle contro pegno di certificati di deposito di spirito o di cognac, per non più della metà del valore dell'alcool e del cognac depositato.

Il valore delle merci, di che nel precedente capoverso, deve essere accertato da mediatori designati dalla Banca.

Art. 18.

I titoli nominativi depositati alla Banca, sui quali si sono fatte anticipazioni, devono essere muniti di dichiarazione di cessione rilasciata nelle forme di legge.

Art. 19.

Chi riceve l'anticipazione sottoscrive a favore della Banca l'obbligo del rimborso entro un termine non maggiore di sei mesi. Ogni qualvolta il prezzo corrente dei titoli e delle merci depositate subisca un deprezzamento del 10 per cento, il depositante dovrà, in ragione dell'avvenuto ribasso di prezzo, o reintegrare la cauzione o diminuire proporzionalmente l'importo della anticipazione.

Art. 20.

Qualora nei due giorni successivi alla scadenza o al verificarsi del deprezzamento di che all'articolo precedente, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca, per mezzo di usciere, gliene intimerà il pagamento. Trascorsi tre giorni dalla data dell'intimazione, la Banca, senza che occorra costituzione in mora od altra formalità, può far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate. La vendita sarà fatta per mezzo di un agente di cambio o di un mediatore.

Tale procedura non toglie o sospende gli altri modi di esecuzione competenti alla Banca per conseguire il pagamento. La omissione di detta procedura non implica alcuna responsabilità per la Banca, nè menoma le sue ragioni di credito. La vendita dei titoli esteri può esser fatta a mezzo dei corrispondenti esteri della Banca.

La Banca, col prodotto dell'eseguita vendita, si rimborsa dell'importo del suo credito in capitale ed accessori e dà al debitore nota del ricavato. Qualora risulti una deficienza, il debitore deve rimborsarla entro due giorni; ove invece risulti una eccedenza, la Banca la restituisce al debitore, salvo il disposto dell'articolo 1883 del Codice civile e le speciali convenzioni fra le parti.

Tali condizioni devono essere accettate dal debitore nell'atto o polizza di pegno.

Art. 21.

Le anticipazioni sono consentite soltanto a persone le quali abbiano od eleggano domicilio in una delle città dove esista una Sede, una Succursale od una Agenzia della Banca.

Art. 22.

Sui depositi a custodia e sugli altri indicati all'articolo 11 del presente Statuto, la Banca percepisce un diritto, da stabilirsi dal Consiglio Superiore in ragione del valore reale o dichiarato.

Art. 23.

Le operazioni di sconto e tutte le altre della Banca saranno fatte nella misura e con le norme e condizioni determinate dal Consiglio Superiore.

Nessuna operazione di sconto può esser fatta senza il voto delle apposite Commissioni, salvo il caso previsto dall'art. terzo dell'art. 44.

TITOLO III.

Amministrazione della Banca.

Art. 24.

I poteri della Società risiedono:

a) nelle Assemblee Generali degli azionisti di cui agli articoli 25 a 35;

b) nel Consiglio Superiore;

c) nella Direzione Generale;

d) nei Consigli di Reggenza, nei Consiglieri di Sconto e nei Direttori delle Sedi;

e) nei Consiglieri di Sconto e nei Direttori delle Succursali.

Il controllo e la vigilanza sulle operazioni della Banca e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti si esercitano:

a) dai Sindaci;

b) dai Censori presso le Sedi e le Succursali.

Le Agenzie dipendono da una Sede o da una Succursale in conformità del regolamento di che all'art. 3.

Assemblea Generale degli Azionisti.

Art. 25.

L'Assemblea Generale ordinaria degli azionisti viene convocata in Roma dal Consiglio Superiore entro il mese di marzo di ciascun anno. È presieduta dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti del Consiglio Superiore.

Sono chiamati ad intervenire gli azionisti possessori, da tre mesi almeno, di 20 o più azioni della Banca.

Quando la proprietà è divisa dall'usufrutto, è chiamato ad intervenire a tutte le Assemblee il solo usufruttuario, salvo che sia diversamente stabilito nel titolo costitutivo dell'usufrutto.

L'ordine del giorno dell'Assemblea viene stabilito dal Consiglio Superiore e deve comprendere l'approvazione del bilancio annuale e la nomina dei Sindaci. Deve pure comprendere tutte le proposte presentate al Consiglio Superiore entro il 10 febbraio antecedente, purché firmate da uno o più azionisti possessori da tre o più mesi di almeno 5000 azioni cumulativamente.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono comunicati agli azionisti almeno 15 giorni prima che essa abbia luogo, per mezzo di una circolare spedita al domicilio dichiarato od eletto a norma dell'art. 7, ed anche per mezzo di un avviso inserito 15 giorni prima dell'Assemblea nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e ripetuto altre due volte durante i 15 giorni.

Art. 26.

Gli azionisti aventi diritto d'intervenire all'Assemblea Generale hanno un voto per ogni 20 azioni possedute da non meno di tre mesi, sino a 200 azioni, ed un voto per ogni 50 azioni in più delle duecento.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire alla Assemblea Generale può farvisi rappresentare mediante mandato speciale secondo il modulo che sarà provveduto dalla Banca.

Gli intervenuti in qualità d'azionisti o in qualità di rappresentanti di azionisti, o nell'una e nell'altra qualità insieme, non possono dare in alcun caso più di 20 voti.

Art. 27.

L'Assemblea Generale è valida quando intervengano, in persona o a mezzo di rappresentanti, almeno 100 azionisti possessori di un decimo o più del capitale sociale.

Non raggiungendosi questo numero di azionisti e di azioni, l'As-

semblea viene rimandata a non meno di 8 nè a più di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la quantità delle azioni rappresentate.

Il rinvio dell'Assemblea sarà annunziato nella *Gazzetta Ufficiale* due volte nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di una seconda convocazione.

Il Presidente può prorogare al giorno successivo l'Assemblea quando l'ordine del giorno non possa essere esaurito nel giorno stabilito.

Avvenendo che nel secondo giorno manchi il numero legale, saranno ritenute valide le deliberazioni che fossero state prese il primo giorno, e per il resto si dovrà procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di numero legale.

Nella Assemblea di 2ª convocazione non potranno essere prese deliberazioni estranee agli oggetti rimasti all'ordine del giorno della prima.

Art. 28.

Spetta all'Assemblea Generale la istituzione di nuove Sedi o la soppressione di quelle esistenti, salva l'approvazione del Governo.

Art. 29.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la metà più uno di voti dei presenti.

Il Presidente, i Vice-Presidenti e gli altri membri del Consiglio Superiore non possono dar voto nell'approvazione del bilancio annuale nella nomina dei Sindaci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Nelle altre deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quell del Presidente dell'Assemblea.

La nomina dei Sindaci deve farsi a scrutinio segreto.

Art. 30.

Se nell'Assemblea Generale fossero presentate proposte non comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere discusse, e possono essere prese in considerazione dall'Assemblea per essere iscritte nell'ordine del giorno della successiva Assemblea Generale.

Art. 31.

Oltre all'Assemblea Generale ordinaria possono essere convocate Assemblee straordinarie, colle stesse forme e disposizioni, per deliberazione del Consiglio Superiore o quando ne sia fatta domanda dai Sindaci o da azionisti possessori da tre mesi almeno complessivamente di 20,000 azioni, nelle forme dell'articolo 159 del Codice di commercio.

L'ordine del giorno anche di queste Assemblee sarà compilato dal Consiglio Superiore, il quale dovrà comprendervi le proposte presentate dai Sindaci e dagli azionisti.

Art. 32.

I verbali dell'Assemblea Generale sono compilati da pubblico nota e devono essere firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Direttore Generale e da due azionisti, a ciò delegati dall'Assemblea, entro cinque giorni da quello dell'adunanza.

Art. 33.

Le Assemblee generali degli azionisti presso le Sedi sono convocate dal Consiglio Superiore, nei modi e nelle forme stabilite negli articoli 25 e 26 del presente Statuto.

Esse hanno per oggetto la nomina e la rinnovazione parziale dei Consigli di Reggenza e dei Censori delle Sedi.

Ne sono convocate tre per ogni anno nei mesi di aprile, maggio e giugno presso tre Sedi per turno, seguendo il loro ordine alfabetico.

Sono presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente del rispettivo Consiglio di Reggenza.

L'ufficio di Segreteria spetta al Segretario o al Vice-Segretario del Consiglio di Reggenza.

Mancando i detti funzionari o alcuni di essi, l'adunanza surroga mancante con uno degli azionisti presenti.

Le assemblee sono valide quando intervengano personalmente

per rappresentanza almeno 50 azionisti possessori di un ventesimo del capitale sociale.

Art. 31.

Le nomine dei funzionari devono farsi per schede segrete.

S'intendono eletti soltanto quei candidati che raccolgono almeno la metà più uno dei voti dei presenti.

Quando nessuno consegua tale maggioranza si procede a votazione di ballottaggio tra i due che hanno ottenuto maggior numero di voti. In caso di parità, si riterrà eletto il più anziano di età.

Art. 35.

L'adunanza, quando non riesca valida per insufficienza del numero degli azionisti intervenuti o delle azioni rappresentate, viene rinviata come è detto nell'art. 27 e colle identiche formalità.

Consiglio Superiore.

Art. 36.

Il Consiglio Superiore viene eletto dai Consigli di Reggenza, ciascuno dei quali sceglie a tal uopo annualmente tre dei suoi Membri. Il Direttore Generale fa parte del Consiglio Superiore.

I componenti del Consiglio Superiore e i Vice-Direttori Generali debbono essere cittadini italiani.

I due Vice-direttori Generali hanno facoltà d'intervenire alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Ha voto deliberativo quegli che interviene in luogo del Direttore Generale.

Quando venga a mancare uno o più dei Reggenti scelti da una Sede, o quando qualcuno di essi sia temporaneamente impedito d'intervenire alle tornate del Consiglio Superiore, potrà essere supplito durante l'anno, stabilmente o provvisoriamente, con altro Reggente da nominarsi dal Consiglio a cui appartiene il mancante.

Art. 37.

Il Consiglio Superiore elegge ogni anno il proprio ufficio di Presidenza composto di un Presidente, di due Vice-Presidenti e di un Segretario.

Il Presidente o almeno uno dei due Vice-Presidenti deve avere stabile dimora in Roma.

I membri dell'ufficio di Presidenza possono essere rieletti. Però il Presidente dopo tre elezioni consecutive non può, per un anno, esercitare le funzioni nè di Presidente nè di Vice-Presidente.

Art. 38.

Il Consiglio si aduna in Roma.

Le adunanze ordinarie si tengono almeno una volta al mese, per invito del Presidente o della Direzione Generale.

Possono aver luogo adunanze straordinarie per invito del Presidente o della Direzione Generale, o su domanda motivata di almeno sei de' suoi Membri.

Esso è legalmente costituito quando intervengano almeno 14 dei suoi componenti, oltre il Direttore Generale, o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni, quando si tratti di persona o quando lo richiedano almeno tre Consiglieri, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voto palese.

Art. 39.

Al Consiglio Superiore compete l'amministrazione generale della Banca.

Esso delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore, per la parte che riguarda la Banca, del vaglia cambiari e degli assegni bancari, osservate le disposizioni delle leggi.

Delibera la creazione, l'emissione, il ritiro e l'annullamento dei biglietti al portatore, in conformità all'art. 9 della legge 10 agosto 1893 e dei rispettivi regolamenti.

Delibera quanto concerne la esecuzione dell'art. 8 della legge predetta, subordinatamente alle disposizioni regolamentari, che saranno emesse in esecuzione dell'articolo stesso.

Stabilisce il saggio dello sconto e l'interesse delle anticipazioni, sotto l'osservanza dell'art. 4 della legge 10 agosto predetta, e, in generale, determina le condizioni delle operazioni della Banca.

Fissa le assegnazioni dei fondi alle Sedi ed alle Succursali r 1

rispettivi impieghi, e le norme da seguirsi nella ripartizione di essi fra le varie categorie delle operazioni.

Nomina i corrispondenti della Banca all'interno ed all'estero.

Delibera i regolamenti del servizio e del personale.

Forma il ruolo del personale e fissa gli onorari.

Stanzia le somme da assegnarsi annualmente per la Cassa di previdenza del personale, di conformità ai regolamenti da approvarsi dall'Assemblea Generale.

Determina il numero dei Reggenti e dei Consiglieri di sconto presso le Sedi.

Nomina, su proposta del Direttore Generale, il Segretario Generale e tutti gli impiegati della Direzione Generale, i Consiglieri di sconto ed i Censori delle succursali, i Direttori e tutti gli impiegati delle Sedi e delle Succursali, ad eccezione del basso personale delle Sedi.

La nomina dei Censori delle Succursali dovrà essere ratificata dai Sindaci.

Stabilisce le cauzioni dei Cassieri e degli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo.

Delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari.

Sentite le osservazioni e il parere dei Sindaci, esamina ed approva il Bilancio annuale ed il Conto dei profitti, delle spese e delle perdite, che presentata poi ai Sindaci ed all'Assemblea Generale degli azionisti per la definitiva approvazione.

Delibera i dividendi da pagarsi agli azionisti.

Può deliberare, udito il parere dei Sindaci, di pagare agli azionisti un acconto di dividendo sugli utili netti delle operazioni del primo semestre di ogni anno.

Ha facoltà di transigere e di approvare i contratti, i quali devono essere poi firmati, in nome della Banca, dal Direttore Generale, ovvero, per delegazione di lui, dall'uno o dall'altro dei due Vice-Direttori Generali, dal Segretario Generale, dai Direttori delle Sedi e delle Succursali.

Delibera le cancellazioni e le restrizioni di ipoteche iscritte a favore della Banca, nonché le surrogazioni a favore di terzi.

Delibera l'istituzione e la soppressione di Succursali e di Agenzie, osservati i limiti stabiliti dall'art. 2 del presente Statuto.

Delibera la chiamata dei versamenti sulle azioni.

Può delegare temporaneamente determinate facoltà ad uno o più dei suoi membri od anche, su proposta della Direzione Generale, ad impiegati della Banca.

Delibera su tutte le materie che non siano esplicitamente demandate all'Assemblea Generale degli azionisti.

Art. 40.

Il Consiglio Superiore nomina e revoca il Direttore Generale e i due Vice-Direttori Generali.

Per la nomina è necessario il voto di due terzi dei componenti il Consiglio, per la revoca occorre il voto della maggioranza assoluta.

Art. 41.

Le Sedi e le Succursali dipendono dal Consiglio Superiore, e, per sua delegazione, dalla Direzione Generale, la quale comunica a ciascuna di esse le deliberazioni che rispettivamente le riguardano.

Art. 42.

Il Consiglio Superiore elegge sei dei suoi membri, i quali, insieme col Presidente dello stesso Consiglio e col Direttore Generale, o con chi ne fa le veci, compongono un Comitato al quale sono conferite le facoltà indicate nel presente Statuto e quelle altre che il Consiglio Superiore credesse di dargli nei limiti dello Statuto medesimo.

Il Comitato si rinnova per metà ogni sei mesi. Alla fine del primo semestre saranno estratti a sorte i nomi dei membri che devono cessare dall'ufficio. I membri del Comitato possono essere rieletti ad un anno d'intervallo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore, o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti, e mancando anche questi dal Consigliere più anziano.

Funge da Segretario del Comitato uno dei due Vice Direttori Generali, designato dal Presidente.

I due Vice-Direttori Generali intervengono con voce consultiva alle riunioni del Comitato.

Possono intervenire alle sue riunioni anche i Sindaci.

Art. 43.

Il Comitato si riunisce almeno una volta per settimana ed è convocato dal Presidente del Consiglio Superiore o dalla Direzione Generale.

Le sue riunioni sono legali quando intervenga la maggioranza dei suoi membri, oltre il Direttore Generale o chi ne fa le veci.

Sono valide le deliberazioni prese a maggioranza di voti dei presenti, ed, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 44.

Il Comitato esercita più direttamente la sorveglianza sulle operazioni della Banca.

Cura il contenzioso, delibera le transazioni e i concordati, tanti giudiziali quanto stragiudiziali, sulla relazione motivata delle rispettive Sedi o Succursali, e sentito il voto dell'Ufficio legale presso la Direzione Generale. La sua competenza non si estende per altro alle transazioni ed ai concordati relativi ai crediti superiori alle lire 200,000.

Delibera sulle operazioni di sconto straordinarie che venissero proposte alla Direzione Generale dalle Sedi o dalle Succursali.

Soprintende alla riserva in valute metalliche e in divise estere, che, a termini della legge, deve stare a garanzia della circolazione dei biglietti al portatore, e dei debiti a vista.

Quando sia reclamato dallo stato della circolazione, limita il tempo delle scadenze di degli sconti che delle anticipazioni, e, quando vi sia urgenza, coll'approvazione del Governo, finchè essa sia voluta dalla legge, può modificare il saggio dello sconto e l'interesse sulle anticipazioni.

Provvede alla sostituzione temporanea dei Direttori e dei Cassieri delle Sedi e delle Succursali nei casi d'assenza o d'impedimento dei titolari.

Sulla proposta del Direttore Generale, delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale della Banca.

Esercita tutte le altre attribuzioni che gli vengono delegate dal Consiglio Superiore.

Esso riferisce al Consiglio Superiore nella più prossima tornata sopra tutte le deliberazioni prese.

Art. 45.

I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio Superiore e del Comitato sono autenticati dal Presidente e dal Direttore Generale o da coloro che ne fanno le veci.

Sindaci e Censori.

Art. 46.

I Sindaci o direttamente o per mezzo dei Censori esercitano il controllo dell'Amministrazione della Banca, relativamente alla osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti della Banca.

I Sindaci si tengono in relazione coi Censori, sia per le verificazioni delle casse e dei portafogli presso ciascuna Sede e Succursale, sia per tutte le osservazioni che possano occorrere sull'andamento del servizio esterno ed interno.

I Sindaci esaminano i bilanci e i conti dei profitti, delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzione di un acconto del dividendo dopo il primo semestre, e sul dividendo annuale.

Possono intervenire alle tornate del Consiglio Superiore e del Comitato per comunicare al primo le loro osservazioni sull'andamento della Società, al secondo quelle che avessero ricevuto dai Censori delle Sedi e delle Succursali sull'andamento delle medesime.

Esercitano infine, o direttamente o a mezzo dei Censori, tutte le funzioni demandate ai Sindaci dall'articolo 184 del Codice di Commercio.

I Sindaci vengono remunerati con un assegno fisso stabilito anno per anno dall'Assemblea Generale.

E' in facoltà dell'Assemblea Generale di deliberare che il numero dei Sindaci sia di tre o di cinque, oltre i due supplenti.

Art. 47.

I Censori prendono contezza dell'andamento degli affari delle Sedi o delle Succursali presso le quali vennero eletti e ne rivedono se mestralmente il bilancio.

Hanno facoltà di attingere dai Direttori le informazioni che credano utili all'adempimento del loro mandato.

Ogni qualvolta lo credano conveniente possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della Cassa per farne la verifica, la quale dovrà essere eseguita in modo completo di due di essi, almeno una volta ogni trimestre.

Propongono al Direttore, e nelle Sedi anche al Consiglio di Reggenza, tutti i provvedimenti che reputino utili al rispettivo Stabilimento ed all'Istituto. Qualora le loro proposte non vengano accolte possono informarne i Sindaci, ed esigere che se ne faccia menzione nel registro dei verbali del Consiglio Superiore.

Art. 48.

Presso ciascuna Sede e Succursale è tenuto un libro apposito su quale i Censori notano le avvertenze sull'andamento della gestione che sono deputati a sorvegliare e ne riferiscono ai Sindaci e alla Direzione generale.

Direzione generale.

Art. 49.

La Direzione Generale è costituita da

Un Direttore Generale,

Due Vice-Direttori Generali,

Un Segretario Generale.

Presso la Direzione Generale saranno uffici speciali incaricati della contabilità centrale, delle ispezioni, della provvista dei biglietti al portatore, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari, del contenzioso della contabilità delle azioni, e tutti quelli altri uffici che dal Consiglio superiore saranno riconosciuti necessari.

Art. 50.

La nomina del Direttore Generale, e quella dei Vice-Direttori generali dev'essere approvata dal Governo.

Il Direttore Generale rappresenta la Banca in faccia ai terzi. È incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore del Comitato; e dà le istruzioni necessarie per attuarle.

Interviene con voto deliberativo alle tornate del Consiglio superiore e del Comitato, e può assistere in persona o delegando un Vice-Direttore generale a quelle dei Consigli di Reggenza delle Sedi e delle Commissioni di sconto delle Sedi e delle Succursali.

Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere nei limiti stabiliti dall'art. 12 della legge 10 agosto 1893.

Ha facoltà, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le assegnazioni mensili alle Sedi e alle Succursali, salvo a riferirne al Consiglio superiore nella prima sua tornata.

Propone al Consiglio superiore la nomina del Segretario generale di tutti gli impiegati degli uffici della Direzione generale, del Conso e dei Consiglieri di Sconto delle Succursali, dei Direttori, Cassieri e Impiegati delle Sedi e delle Succursali; escluso per le Sedi il basso personale, e propone al Comitato i provvedimenti disciplinari relativi al personale.

Fa al Consiglio superiore ed al Comitato tutte le proposte giudicate utili alla Società ed al retto andamento dall'Amministrazione sia nei rapporti col pubblico, sia nei rapporti interni.

Firma la corrispondenza e la girata degli effetti.

Art. 51.

I due Vice-Direttori Generali coadiuvano il Direttore Generale nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Essi esercitano le funzioni a loro attribuite dal presente Statuto dal Consiglio superiore e dal Direttore Generale, compresa la firma della corrispondenza e la girata degli effetti, ed ogni altro atto amministrativo.

Art. 52.

Il Direttore Generale ed i due Vice-Direttori Generali formano il Collegio di Direzione.

Essi esaminano e studiano tutti gli affari e tutte le questioni

competenza del Direttore Generale, e si concertano sugli uni e sulle altre per le deliberazioni da prendere.

In caso di dissenso fra il Direttore Generale e i due Vice-Direttori Generali, questi riferiscono al Comitato, e quindi al Consiglio Superiore se il dissenso non venisse composto per mezzo del Comitato.

Art. 53.

Nei casi di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito anche nel Consiglio Superiore dal più anziano per nomina o sussidiariamente per età dei Vice-Direttori Generali, o da quello meno anziano se anche il primo fosse assente od impedito.

Art. 54.

Al Segretario Generale è più specialmente affidata la vigilanza degli uffici della Direzione Generale e di tutto il personale della Banca.

Può essergli dal Consiglio Superiore affidata la firma per gli affari di interna amministrazione insieme con quella del Capo dell'ufficio a cui ciascuna materia compete.

Amministrazione delle Sedi.

Art. 55.

Presso ciascuna Sede vi sarà un Consiglio di Reggenza composto di non meno di otto e non più di dodici Reggenti, di quattro Censori, e del Direttore della Sede.

I Reggenti e i Censori sono nominati dalle Assemblee degli azionisti per sei anni, e scadono per metà ogni triennio.

Essi sono rieleggibili.

Ogni Consiglio nomina annualmente nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Vice-Segretario i quali possono essere rieletti.

Però il Presidente, dopo tre elezioni consecutive, non può per un anno esercitare le funzioni nè di Presidente nè di Vice-Presidente.

Art. 56.

Se durante l'intervallo triennale fra l'una e l'altra Assemblea degli azionisti presso alcuna delle Sedi il numero dei Reggenti fosse ridotto a cinque, dove sono non più di dieci, o a sette, dove sono più, e il numero dei Censori fosse ridotto a due, sarà convocata un'Assemblea straordinaria degli azionisti per completarlo.

I Reggenti e i Censori nominati nelle Assemblee straordinarie rimarranno in carica quel tempo per il quale vi sarebbero rimasti quelli che essi sono chiamati a sostituire.

Art. 57.

Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote paterno, ed i soci solidali della stessa casa di commercio non possono far parte simultaneamente dello stesso Consiglio.

Art. 58.

Non possono far parte del Consiglio coloro che appartengono all'amministrazione di un altro Istituto di emissione, nè i Direttori nè gli Amministratori delegati di altri Istituti di credito.

Art. 59.

Il Consiglio si aduna almeno una volta al mese, e tutte quelle altre volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando tre Reggenti ne facciano domanda.

Non è valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggioranza dei Reggenti in carica, e di un Censore.

Le deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I Reggenti e il Direttore hanno voto deliberativo; i Censori soltanto consultivo, e devono darlo prima della votazione.

Art. 60.

Ogni Consiglio di Reggenza è incaricato dell'amministrazione della propria Sede.

Invigila perchè sieno osservate le prescrizioni e le istruzioni del Consiglio Superiore e della Direzione Generale.

Nomina i tre Reggenti chiamati a far parte del Consiglio Superiore.

Riceve il conto mensile delle operazioni della propria Sede e ne esamina i bilanci semestrali.

Stabilisce il turno di servizio dei Consiglieri di sconto.

Sulla proposta del Direttore nomina e revoca i fattorini di Cassa, il custode e gli uscieri della Sede.

Sottopone al Consiglio Superiore il preventivo delle spese d'amministrazione della Sede.

Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori della propria Sede, e ne propone l'accettazione o il rigetto alla Direzione Generale.

Per mezzo dei Membri da esso eletti propone al Consiglio Superiore i provvedimenti che crede utili alla Sede ed all'Istituto.

È nelle attribuzioni dei Reggenti il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle Casse. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle Casse stesse.

Art. 61.

Presso ciascuna Sede saranno non meno di 10 e non più di 20 Consiglieri di sconto nominati dal Consiglio di Reggenza sopra una lista doppia presentata dal Direttore della Sede.

Essi durano in carica due anni e sono rinnovati per metà ogni anno.

Art. 62.

Due Reggenti, il Direttore o un Consigliere di sconto compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione o sul rigetto delle cambiali presentate allo sconto.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole di tre almeno dei componenti la detta Commissione.

Nessuna cambiale può essere ammessa sulla quale figurì la firma di alcuno dei Direttori o Impiegati della Banca.

Le cambiali che portino la firma di Reggenti o di Consiglieri di sconto e di loro Ditte o di Società commerciali nelle quali esercitino qualche funzione, non possono essere ammesse allo sconto se non da una Commissione alla quale niuno di essi prenda parte.

Succursali.

Art. 63.

Le Succursali hanno un Direttore, dei Censori e dei Consiglieri di sconto.

I Censori sono non più di quattro.

I Consiglieri di sconto non meno di sei e non più di dodici.

I Censori e i Consiglieri di sconto sono nominati per due anni e si rinnovano per metà ogni anno.

Ove il numero sia dispari, nel primo anno la rinnovazione ha luogo per il numero minore.

Essi sono rieleggibili.

Art. 64.

Due Consiglieri di sconto che prestano servizio a turno e il Direttore che la presiede formano la Commissione di sconto.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole di un Consigliere e del Direttore.

Per le cambiali portanti le firme di Direttori o di Impiegati della Banca o di Consiglieri di sconto valgono le disposizioni dei capoversi 3 e 4 dell'art. 62.

Art. 65.

I Consiglieri di sconto sotto la presidenza del Direttore si riuniscono due volte ogni anno per esaminare ed approvare i bilanci semestrali col concorso di almeno due Censori.

Il Direttore, sentito il parere dei Consiglieri di turno, propone alla Direzione Generale le transazioni e i concordati coi debitori della Succursale.

È nelle attribuzioni dei Censori il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle Casse. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle Casse stesse.

Direttori.

Art. 66.

La direzione delle operazioni di ciascuna Sede e Succursale della Banca e de' suoi uffici è esercitata da un Direttore in nome del Consiglio Superiore, sotto la sorveglianza della Direzione Generale, e nelle Sedi anche del rispettivo Consiglio di Reggenza.

I Direttori rappresentano la rispettiva Sede e Succursale in faccia ai terzi.

Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza e le girate. Col consenso della Direzione Generale, sotto la propria responsabilità, possono delegare al Cassiere la firma della quietanza delle cambiali su piazza.

Distribuiscono le somme poste a disposizione del rispettivo Stabilimento nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzioni della Direzione Generale.

I Direttori delle Sedi intervengono inoltre alle tornate del rispettivo Consiglio di Reggenza con voto deliberativo.

Art. 67.

Nelle Sedi ove sia maggiore la importanza degli affari il Consiglio Superiore può nominare un Vice-Direttore.

I Vice-Direttori coadiuvano il Direttore nelle funzioni che questi crede di affidargli, lo surroga nei casi di assenza o d'impedimento, ne esercita tutte le attribuzioni e ne assume i doveri e le responsabilità inerenti.

Art. 68.

Nelle Sedi dove non sia un Vice-Direttore, se avviene improvvisamente la mancanza o l'impedimento del Direttore, provvede alla surrogazione provvisoria il Presidente del Consiglio di Reggenza, assumendo esso stesso la direzione o delegando un altro Reggente; egli ne riferisce tosto alla Direzione Generale per i provvedimenti opportuni.

Avvenendo egual caso nelle Succursali, assume la direzione provvisoria il più anziano d'età dei Consiglieri di Sconto presenti, che ne riferisce immediatamente alla Direzione Generale affinché provveda.

TITOLO IV.

Bilanci, utili, spese e perdite, massa di rispetto.

Art. 69.

Ogni anno dev'essere fatto il Bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo della Società, in conformità dell'art. 176 del Codice di commercio.

Deve essere pure fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese e delle perdite dell'esercizio annuale.

I profitti saranno quelli conseguiti ed incassati durante l'anno, tanto dalle operazioni ordinarie, quanto da quelle straordinarie.

Le spese comprendono quelle di amministrazione, quelle per il rifornimento della riserva metallica, quelle per biglietti al portatore e simili, le somme da erogarsi a scopo di beneficenza, le tasse e l'onere derivante dall'art. 29 della legge 10 agosto 1893.

Alle dette spese e alle tasse dovranno aggiungersi anche le rate di ammortamento delle spese che il Consiglio Superiore giudicherà ripartibili o in tutta la durata della Società o in più esercizi, e detrarsi le une e le altre dagli utili lordi prima di accertare l'ammontare degli utili netti disponibili.

Per le immobilizzazioni si deve osservare l'art. 13, e per le sofferenze nuove l'art. 14 della legge 10 agosto 1893.

Art. 70.

Dall'ammontare degli utili netti è prelevato il ventesimo e portato alla massa di rispetto, finchè questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La massa di rispetto se, dopo compiuta, venga diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata nel modo stesso.

Gli utili netti residuali, conseguiti secondo il bilancio approvato, saranno distribuiti fra gli azionisti.

Ove gli utili distribuibili superino il cinque per cento sul capitale versato, viene fatta sull'eccedenza un'altra assegnazione di 20 % a favore della massa di rispetto.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ossia la cifra di sessanta milioni, cesserà la ritenuta di cui sopra e tutti gli utili netti dell'annata potranno essere distribuiti agli azionisti. Sarà però sempre in facoltà dell'Assemblea generale, su proposta del Consiglio Superiore, di formare ancora con parte di detti utili una riserva straordinaria.

Art. 71.

La massa di rispetto è costituita:

1° Dal fondo di riserva o massa di rispetto che presentemente esiste nella Banca Nazionale del Regno, nella Banca Nazionale Toscana e nella Banca Toscana di credito, salvo per quest'ultima il disposto della convenzione 18 gennaio 1893.

2° Dal prelevamento sugli utili di cui nell'articolo precedente.

Le somme che di mano in mano si renderanno disponibili nella massa di rispetto ordinaria saranno impiegate in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Art. 72.

Sulla scorta del Conto dei profitti, delle spese e delle perdite, che deve essere presentato ai Sindaci insieme col Bilancio annuale non più tardi del 15 febbraio d'ogni anno, il Consiglio Superiore, udita la relazione dei Sindaci, delibererà il dividendo da distribuirsi agli azionisti, il quale però non sarà pagato se non dopo l'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea Generale degli azionisti.

Art. 73.

Nel mese di luglio di ogni anno la Direzione Generale deve presentare al Consiglio Superiore il Bilancio al 30 giugno. Sulle risultanze di questo Bilancio il Consiglio, sentito il parere dei Sindaci, può deliberare la distribuzione agli azionisti di un acconto di dividendo.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 74.

Il Direttore Generale, i Vice-Direttori Generali, il Segretario Generale, i Direttori di Sede e di Succursale e tutti gli altri impiegati non possono appartenere ad altre istituzioni di credito, esercitare commercio, fare operazioni di Borsa, essere amministratori, istitori o sindaci in qualunque Società, nè interessarsi in Società in nome collettivo.

Art. 75.

I Reggenti delle Sedi, i Censori, i Consiglieri di Sconto, devono essere domiciliati nei luoghi dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, od almeno nel circondario.

I non regnicoli devono essere domiciliati nello Stato almeno da tre anni.

Art. 76.

Tutti i funzionari e gli impiegati della Banca sono obbligati al più stretto segreto per tutto ciò che riguarda i rapporti della Banca con i terzi, e la Banca stessa.

Art. 77.

I funzionari della Banca ricevono medaglie di presenza il cui valore è fissato dall'Assemblea Generale.

Art. 78.

Devono avere la libera proprietà e tenere iscritte a loro nome:

i Membri del Consiglio Superiore	60 azioni della Banca	
i Direttore Generale	60	»
i Vice-Direttori Generali	50	»
il Segretario Generale	30	»
i Reggenti delle Sedi	40	»
i Censori da 10 a	20	»
i Consiglieri di sconto da 5 a	10	»
i Direttori delle Sedi	40	»
i Vice-Direttori delle Sedi	20	»
i Direttori delle Succursali da 10 a	20	»

Art. 79.

Le azioni della Banca che i funzionari devono, a termini dell'articolo precedente, possedere in garanzia della rispettiva carica, rimangono inalienabili per tutta la durata delle rispettive funzioni. Per quelle dei membri del Consiglio Superiore non può essere deliberato lo svincolo se non dopo approvato dall'Assemblea Generale degli azionisti il bilancio dell'anno nel quale sono cessate le loro funzioni; per tutte le altre lo svincolo non può essere deliberato se non sei mesi dopo la cessazione delle rispettive funzioni.

Tutte le dette azioni rimangono depositate, finchè duri il vincolo, nelle casse della Banca, che ne rilascia ai titolari ricevuta di deposito.

Art. 80.

Le azioni giudiziarie sono esercitate dal Direttore Generale o da uno di loro. I Direttori della Sede e delle Succursali si intendono sempre delegati dal Direttore Generale per gli affari che riguardano la rispettiva Sede o Succursale.

Art. 81.

I contratti e qualunque atto legale sono stipulati dal Direttore Generale, e per sua delegazione da uno dei Vice-Direttori Generali, ovvero dai Direttori della Sede o delle Succursali cui riguardano, conforme a deliberazione del Consiglio Superiore o ad autorizzazione della Direzione Generale.

Art. 82.

I trasferimenti di titoli del Debito Pubblico ed altri iscritti al nome della Banca, vengono firmati dal Direttore Generale, il quale ha facoltà di delegare uno dei Vice-Direttori Generali; la delegazione deve essere notificata alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Il trasferimento di altri titoli dati a maggior garanzia di operazioni per cauzione di cariche, potrà essere firmato dal Direttore della rispettiva Sede o Succursale, conforme ad autorizzazione della Direzione Generale.

Art. 83.

I funzionari della Banca, nel caso di fallimento od anche di semplice sospensione di pagamenti, nonché negli altri casi accennati nell'art. 151 del vigente Codice di commercio, cessano immediatamente al loro ufficio. Durante il procedimento, nei casi accennati dall'articolo predetto, possono essere sospesi.

Art. 84.

Un anno prima che spirano i 20 anni della durata della Società, saranno interrogati tutti gli azionisti affine di raccogliere il loro voto sulla proposta di rinnovazione o di scioglimento di essa. L'interrogazione, inserita tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e due volte nel giornale degli annunzi ufficiali in ogni provincia, terrà luogo di notificazione personale.

Gli azionisti che non risponderanno all'interrogazione e tro un mese dalla prima inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* saranno ritenuti aderenti alla deliberazione che verrà presa dall'Assemblea Generale degli azionisti, che dovrà essere convocata in via straordinaria entro cinquanta giorni dalla data della pubblicazione dell'interrogazione.

L'Assemblea Generale, convocata e costituita in conformità dell'art. 25 del presente Statuto, accetterà il risulamento dei voti manifestati dagli azionisti e delibererà definitivamente.

Art. 85.

La deliberazione per la rinnovazione della Società deve raccogliere almeno il voto di tre quarti delle azioni, comprese quelle degli azionisti che non avranno risposto a la interrogazione.

Al soci dissenzienti dovranno essere rimborsate le azioni da essi possedute in proporzioni dell'attivo sociale, quale risulterà dal Bilancio dell'ultimo giorno dell'anno in cui scade la durata della Società.

Art. 86.

La stessa procedura dovrà seguirsi nel caso di proposte riguardanti la fusione con altre Società, la riduzione, la reintegrazione o l'aumento del capitale sociale, salvo le occorrenti disposizioni legislative e l'autorizzazione del Governo.

Nel caso di emissione di nuove azioni, esse saranno sempre a preferenza e prorata ripartite fra gli azionisti.

Art. 87.

Occorrendo altre modificazioni al presente Statuto, queste saranno proposte a l'Assemblea Generale degli azionisti convocata in via straordinaria, secondo l'art. 25 del presente Statuto, ma l'Assemblea non sarà valida in prima convocazione senza lo intervento di tanti azionisti che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale. Qualora nella prima convocazione non sia rappresentato il quarto del capitale sociale, sarà indetta e tra quindici giorni una seconda Assemblea, la quale sarà valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata. In ambedue i casi le deliberazioni di essa dovranno raccogliere il voto di almeno due terzi delle azioni rappresentate, salva sempre l'approvazione del Governo.

Disposizioni transitorie.

Art. 88.

I sottoscrittori o concessionari delle nuove n. 47,715 azioni che, ai termini della convenzione 18 gennaio 1893, stipulata tra la Banca Nazionale nel Regno, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito, dovranno essere emesse per completare il capitale di 300 milioni di lire, di cui 210 milioni versati, s'intenderanno aver fatto adesione al presente Statuto.

A partire dal 1° gennaio 1894 essi parteciperanno, a parità dei proprietari delle altre n. 252,285 azioni, all'attivo ed al passivo della nuova Società, compresavi la massa di rispetto, come appariranno dal bilancio della Banca d'Italia, formato dalla fusione dei bilanci delle suddette tre Banche al 31 dicembre dell'anno corrente.

Parteciperanno pure al reparto degli utili dell'anno 1894 e seguenti.

Però, se il pagamento delle nuove azioni fosse ripartito in più rate, nei termini stabiliti dalla legge, e la media risultasse posteriore al 31 dicembre 1893, sarà corrisposto dai sottoscrittori o concessionari l'interesse del 5 0/0 dal 1° gennaio 1894 fino al giorno della media dei versamenti.

Art. 89.

Funzionano come Sedi della Banca d'Italia, quelle di: Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

I Reggenti e i Censori della Banca Nazionale nel Regno, i Consiglieri e i Censori della Banca Nazionale Toscana, e i Reggenti i Vice-Reggenti e i Censori della Banca Toscana di credito, che saranno in carica il 31 dicembre 1893, formeranno provvisoriamente, qualunque sia il loro numero, salva l'incompatibilità stabilita dalla legge, il Consiglio di Reggenza delle rispettive Sedi, fino alla convocazione delle Assemblee degli azionisti della Banca d'Italia, che nomineranno i nuovi Consigli, secondo le norme dell'art. 33 del presente Statuto.

Il Consiglio provvisorio delle Sedi di Livorno e di Milano sarà composto dei funzionari della Banca Nazionale nel Regno e della Banca Nazionale Toscana.

Nel 1894 queste Assemblee avranno luogo presso le nove Sedi cominciando nel mese di febbraio per quella di Roma, nel mese di marzo per quella di Firenze, e poi di seguito di mese in mese per ordine alfabetico.

Nell'Assemblea che si terrà in Roma nel mese di febbraio saranno nominati anche i Sindaci presso il Consiglio Superiore, dopo averne determinato il numero.

Quest'Assemblea sarà presieduta dal Consiglio Superiore.

Art. 90.

Il primo Consiglio Superiore della Banca d'Italia è composto dei signori:

Carrega-Bertolini marchese Andrea, Principe di Lucedio.
Schmitz cav. Felice.
Anibron cav. avv. Eugenio.
Parodi comm. Giacomo.
Belluno comm. Giuseppina.
Rossi Enrico.
Pisa cav. uff. dott. Luigi.
Bertarelli cav. uff. Tommaso.
Ancora cav. dott. Giacomo.
De Angeli cav. Carlo.
Bruno cav. Saverio.
Arletta comm. Mariano.
Buonocore Eduardo Miriano.
Florio comm. Ignazio.
Giachery Luigi.
Cavallotti comm. Luigi.
Del Drago Don Ferdinando, Principe d'Antoni.
Besso comm. Marco.
Ceriala cav. ing. Francesco.
Donn cav. Giovanni.
Ratti comm. Giuseppe.

Suppl. cav. Gus. pie.
 Ric. e. comm. Giacomo.
 Chiggiato comm. Giovanni.
 De Rossi avv. e. v. uff. Vittorio.
 Don gani Gio. Battista.
 Castelli avv. cav. uff. Giovanni.

Esso dura in carica fino al 31 dicembre 1894.

Nella sua prima tornata nominerà l'ufficio di Presidenza ed il Comitato.

Art. 91.

Nelle Sedi rimangono in carica i Consiglieri di sconto e i Deputati di Castelletto delle tre Banche fino alla costruzione dei nuovi Consigli di Reggenza, i quali nella prima adunanza eleggeranno i Consiglieri di sconto ai termini dell'art. 61.

Art. 92.

Nelle Succursali gli Amministratori della Banca Nazionale nel Regno e gli assessori e i Deputati di Castelletto della Banca Nazionale Toscana assumono dal 1° gennaio 1894 le funzioni di Consiglieri di sconto. I Censori conservano parimenti le loro cariche colle attribuzioni di cui negli articoli 46, 47 e 48 del presente Statuto, fino a che il Consiglio superiore procederà alle nuove nomine.

Art. 93.

I funzionari chiamati alle cariche nelle Sedi e nelle Succursali durante il periodo transitorio possono mantenere, per garanzia della loro gestione, il numero di azioni che possedevano nelle cariche coperte nelle rispettive Banche alle quali appartenevano.

Art. 94.

Nel mese di febbraio 1894, al più tardi, ciascuna delle tre Banche che formano la Banca d'Italia, convocherà i suoi azionisti unicamente per rendere il conto dell'anno 1893, a termine dei rispettivi loro Statuti.

A queste Assemblee saranno chiamati gli azionisti che al 31 dicembre 1893, possederanno la quantità di azioni determinata dagli attuali loro Statuti (e per il tempo stabilito da essi).

Art. 95.

Il Consiglio Superiore formerà entro l'anno 1894 il regolamento interno della Banca d'Italia.

Intanto saranno adottate da tutte le Sedi e Succursali le norme di servizio della Banca Nazionale del Regno, in quanto siano compatibili col presente Statuto.

Art. 96.

La liquidazione del Credito fondiario della Banca Nazionale nel Regno, ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893, sarà regolata dal nuovo Consiglio Superiore della Banca d'Italia.

Intanto rimane in carica il Comitato ed è mantenuta l'organizzazione data a quell'Amministrazione colle disposizioni di massima deliberate dal Consiglio Superiore della Banca Nazionale del Regno.

Art. 97.

Per la liquidazione della Banca Romana, delegati alla Banca d'Italia dallo Stato, ai termini dell'art. 25 della legge 10 agosto 1893, e cominciata, per conto di essa Banca d'Italia, dalla Banca Nazionale del Regno, in conformità dell'art. 31 di detta legge, sarà formato un ufficio speciale. Essa procede a norma del regolamento approvato col R. decreto 23 novembre 1893 n. 644.

Approvato dai Consigli riuniti delle tre Banche costituenti la Banca d'Italia, in riunione plenaria del 19 dicembre 1893, con delegazione al sottoscritto di firmarlo in segno di tale approvazione.

G. GRILLO

Direttore Generale della Banca Nazionale del Regno.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

P. BOSELLI.

Il Ministro del Tesoro

SIDNEY-SONNINO.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Visto il rapporto col quale il Prefetto di Bari, si propone lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera pia denominata Sacro Monte dei Morti in Gravina;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia indicata è disciolta e la temporanea gestione viene affidata alla Congregazione di carità di Gravina.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1893.

UMBERTO

GIOIATTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto di Palermo, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione del Porto e Riporto di Maria SS. Immacolata esistente in detta città:

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione del Porto e Riporto di Maria SS. Immacolata in Palermo è disciolta, e la temporanea gestione dell'istituto è affidata, a norma di legge alla locale Congregazione di carità.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1893.

UMBERTO.

CR SPL.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Il Ministro dell'Istruzione pubblica ha approvato le seguenti nomine a socio distinto per esame, fatte dalla Reale Accademia Santa Cecilia:

Nella categoria dei pianisti:

Angelelli Carlo,

Piacidi Emilia,


Giorgetti Leopolda,

Corvini Maria,

Testa Adele.

Nella categoria dei cantanti:

Pettini Maria.



GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893

ROMA - MARTEDI 26 DICEMBRE

NUM. 302

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ordine della Corona d'Italia: Nomine e promozioni — Leggi e decreti: Legge numero 672 che proroga il termine per la presentazione al Parlamento del decreto Reale relativo al cambio dei biglietti fra gli Istituti di emissione — **Legge numero 673** che autorizza a provvedere, a tutto giugno 1894, alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in conformità allo stato di previsione dell'esercizio 1893-94 — **Regio decreto numero 674** che chiama alle armi i militari di prima categoria della classe 1869 — **Ministero dell'Interno: Ordinanza di sanità marittima numero 9**, circa le provenienze dal Regno Unito di Inghilterra — **Ministero della Guerra: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero delle Finanze: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero del Tesoro: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Nomina del Direttore generale del Tesoro a membro della Commissione per l'abolizione del corso forzoso — Ministero dell'Interno: Bollettino settimanale N. 51 delle malattie contagiose epizootiche nel Regno di Italia fino al dì 23 di dicembre 1893 — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Elenco degli attestati di trascrizione per marchi e segni distintivi di fabbrica, rilasciati nella seconda quindicina del mese di novembre 1893 — Ministero della Guerra: Invio in congedo illimitato od in licenza straordinaria di militari di prima categoria della classe 1892 — Ministero dei Lavori Pubblici: Avviso — Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti: Avviso — Ministero del Tesoro: Avviso — Direzione generale del Debito Pubblico: Rettifiche di intestazione — Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: Seduta del 23 dicembre 1893 — Telegrammi dell' Agenzia Stefani — Listino Ufficiale della Borsa — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. si compiace nominare nell'ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Con decreti del 26 novembre 1893:

A commendatore:

Crescimanno cav. Antonio, già sindaco di Piazza Armerina.

Greco cav. Ambrogio, componente la Giunta amministrativa di Napoli

Mezzatesta cav. Carmelo, sindaco di Reggio Calabria.

Gironda Veraldi cav. avv. Giuseppe, vice presidente del Consiglio provinciale di Catanzaro.

Ad ufficiale:

Salice cav. dott. Vittorio, primo segretario nel Ministero dell'Interno, segretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pettinotti cav. Antonino, sindaco di Barge.

Monselice prof. Giulio, professore di chimica applicata nel R. Istituto tecnico di Milano.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 672 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 5 della legge 10 agosto 1893 n. 449, per la presentazione al Parlamento del decreto Reale relativo al cambio dei biglietti fra gli Istituti di emissione, è prorogato al 28 febbraio 1894.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1893.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

SIDNEY SONNINO.

Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDI DI TAVANI.

Il n. 673 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, sino a tutto giugno 1894, alle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1893-94, in conformità alle somme approvate per lo stato di previsione dell'esercizio 1892-93, indicate nella tabella A annessa alla legge del 22 dicembre 1892 n. 714, e in dipendenza di altre leggi speciali.

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata sino a tutto giugno 1894:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate per l'esercizio 1893-94 in confor-

Il Numero 678 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto in data 8 maggio 1888 n. 5426 (serie 3^a) che stabilisce le norme per il conferimento di borse di studio a giovani che, licenziati dai Regi Istituti tecnici e nautici, aspirano a proseguire negli studi presso le R. Università o presso altri Istituti e scuole d'istruzione superiore del Regno;

Riconosciuta la convenienza di conferire le dette borse, con altre norme meglio rispondenti allo scopo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio decreto 8 maggio 1888 n. 5426, riguardante le norme per il conferimento delle borse di studio a giovani che, licenziati dagli Istituti tecnici e nautici del Regno, aspirano a proseguire negli studi presso le Regie Università o presso altri Istituti o Scuole d'istruzione superiore del Regno, è revocato.

Art. 2.

Le dette borse, proporzionalmente ai fondi disponibili sul capitolo 70 del bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1893-94 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi venturi, saranno conferite dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, tenuto conto delle condizioni diseguate di fortuna e del felice esito degli studi dei singoli aspiranti, come pure delle informazioni che saranno date dalle autorità proposte alla direzione degli Istituti presso i quali compiono i loro studi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 20 novembre 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, Il Guardasigilli: ARMÒ.

Il Numero 686 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 della legge 10 agosto 1893 n. 449;

Veduta la legge 21 dicembre 1893 n. 672;

Veduto il R. decreto 30 agosto 1891 n. 505;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sino a quando non sia emanato e reso esecutivo il R. decreto di cui all'art. 5 della legge 10 agosto 1893 n. 449, continua ad aver vigore, nei riguardi del cambio dei biglietti fra la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, il R. decreto 30 agosto 1891 n. 505.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1893.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

SIDNEY SONNINO.

Visto, Il Guardasigilli: CALENDA DI TAVANI.

Il Numero DCCLXVII (Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862 numero 680;

Visto il R. decreto 7 novembre 1893, che autorizza la Camera di commercio ed arti di Potenza ad imporre una tassa sugli esercenti temporanei di *bazzars*, di negozi di stralcio e sui commercianti girovaghi nel proprio distretto che non sieno già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale

Vista la deliberazione della Camera di commercio anzidetta in data 18 agosto 1893;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutivo il regolamento per la riscossione della tassa sugli esercenti temporanei di *bazzars* di negozi di stralcio e sui commercianti girovaghi, deliberato dalla Camera di commercio di Potenza nell'adunanza del 18 agosto 1893, secondo l'unito testo, visto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, Il Guardasigilli: G. ARMÒ.